



Schema definitivo

Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità 2021-2023

Proposto dal Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di
Monza

Avv. Pasquale Lepiane

*(Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza Amministrativa nominato dal
Consiglio nella seduta del 11 dicembre 2019)*

Adottato con Delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Monza
in data 31/03/2021

Avvertenze metodologiche

Il presente piano è stato elaborato prendendo come riferimento il "Piano Nazionale Anticorruzione" e gli altri documenti elaborati dall'ANAC.

Chi dovesse riscontrare omissioni, imprecisioni o errori è pregato di effettuare una segnalazione all'indirizzo PEC istituzionale che è:

segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it

indirizzando apposita nota al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.



Presentazione

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel d.lgs. 33/2013 (come modificati dal d.lgs. 97/2016), nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) per l'anno 2016 (delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e con i conseguenti Aggiornamenti al Piano Nazionale Anticorruzione (da ultimo la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019).

L'anno 2020 è stato tristemente caratterizzato dall'emergenza sanitaria per Covid 19 che ha visto costrette le pubbliche funzioni e tutti gli attori economici e sociali a ripensare alle modalità consuete di vivere e di lavorare. Nel paragrafo "Analisi del contesto interno" verranno sintetizzati i principali cambiamenti sui processi ordinistici.

Il Consiglio dell'ANAC nella seduta del 2 dicembre 2020 ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i RPCT sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.

Per le stesse motivazioni legate all'emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all'elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell'Autorità ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

A settembre 2020 sono stati pubblicati sul sito dell'Autorità gli aggiornamenti alle FAQ in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che recepiscono le modifiche normative intervenute ed i principali orientamenti espressi dall'A.N.A.C., con particolare riguardo alle prescrizioni del PNA 2019.

Il **Piano nazionale anticorruzione (PNA)** è atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e, in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati da Anac due PNA (2013-2016) e tre Aggiornamenti ai PNA (2015-2017-2018). Nel corso degli anni sono stati messi a fuoco i sistemi di valutazione e gestione del rischio corruttivo esaminando cause, rischi, misure di prevenzione specifiche per settore di attività. Ciò ha condotto alla traduzione dei principi studiati da Anac in un'apposita norma introdotta dal d.lgs. 97/2016 valorizzati negli aggiornamenti PNA del 2017 e 2018 al fine di formulare indicazioni operative per la predisposizione dei piani. Nei PNA vi sono poi parti speciali che affrontano questioni proprie di alcune amministrazioni. Nello specifico ha riguardato gli Ordini e i Collegi Professionali la parte speciale del PNA 2016 di cui alla



Delibera n. 831 del 3 agosto 2016.

Il Piano Nazionale 2019 raccoglie e compendia tutte le indicazioni fornite dall'Autorità nei Piani Nazionali adottati per gli anni dal 2016 al 2018. Relativamente agli Ordini e Collegi professionali non vi sono misure rilevanti se non che vengano confermate le indicazioni fornite con la sezione di approfondimento nella parte speciale del PNA 2016 già oggetto di trattazione ovvero la sottoposizione degli stessi Ordini alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Nel PNA 2019-2021 l'ANAC ha deciso di concentrare la propria attenzione sulla parte generale con l'obiettivo di rappresentare per le amministrazioni un vero e proprio strumento di lavoro utile per lo sviluppo delle misure di prevenzione della corruzione in ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività dell'ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

I contenuti del presente piano, così come quelli dello scorso anno, sono stati dunque sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel PNA 2019 e precedenti, ove applicabili e "in quanto compatibili", e tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte dall'Ordine, il cui personale in servizio è tra i destinatari del PTPCT e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT).

Infatti, stante l'attuale assenza di "linee guida" specifiche per gli Ordini ed i Collegi professionali da parte dell'ANAC, l'Ordine degli Avvocati di Monza, in continuità con quanto fatto nel corso degli scorsi anni ed in aderenza al dettato normativo "compatibile" ha voluto elaborare un documento in grado di offrire coerenza tra gli ambiti sviluppati nelle diverse sezioni, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e gli indicatori, sviluppati secondo criteri omogenei.

La mappatura dei processi è stata riletta coniugandola con il registro dei trattamenti previsti dal GDPR e con l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo sempre più aderenti alla particolare natura dell'Ente, delle sue specificità organizzative e strutturali e delle attività istituzionali svolte attraverso la gestione esclusiva di risorse di provenienza degli iscritti (quote).

Si è tentato di aumentare il coordinamento del PTCP con gli altri strumenti di programmazione adottati dall'ente anche al fine di semplificarne la complessiva gestione e il periodico aggiornamento.

Inoltre dal momento che il sistema di monitoraggio influisce sull'efficacia complessiva del PTCP, si è cercato di esplicitarne le modalità di attuazione.

Il tutto al fine di incrementare, in ottica di miglioramento continuo, l'efficienza complessiva dell'organizzazione, di monitorare l'utilizzo delle risorse, di tenere aggiornato il livello di qualificazione professionale del personale, di aumentare le capacità tecniche e conoscitive di tutti gli attori, siano essi interni che esterni, coinvolti nell'organizzazione.



Il presente Piano è stato redatto dall'Avv. Pasquale Lepiane, consigliere dell'Ordine privo di deleghe gestionali, nominato con delibera motivata del Consiglio in data 11/12/2019, nel ruolo di Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa coadiuvato dalla Dott.ssa Daniela Silva che ricopri il medesimo ruolo dalla fine del 2014.

In particolare, la Dott.ssa Silva in collegamento del personale tutto, ha supportato il RPCT per:

- a) la mappatura dei processi amministrativi;
- b) l'individuazione e la valutazione del rischio corruzione nei singoli processi amministrativi e loro fasi;
- c) l'individuazione di misure idonee all'eliminazione o, se non possibile, riduzione del rischio corruzione;
- d) il monitoraggio costante dell'attuazione delle misure di contrasto da parte dei dirigenti responsabili e le verifiche periodiche;
- e) l'elaborazione della revisione annuale del Piano.

L'RPCT nell'aggiornamento del PTPCT ha coinvolto attivamente gli organi di indirizzo politico, in particolare il Presidente e il Segretario e poi, per loro tramite il Consiglio intero, con l'intento che gli stessi svolgano un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuiscano alla creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole e di supporto al RPCT.

Il piano è stato approvato tramite un "doppio passaggio" secondo cui l'approvazione è avvenuta prima di uno schema in bozza del PTPCT e successivamente del piano definitivo. In tal senso sono state anche evidenziate le modifiche normative apportate dal d.lgs. 97/2016 in relazione ai doveri degli organi di indirizzo politico in merito all'individuazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione.

Si è, inoltre, auspicato un raccordo sinergico di collaborazione tra l'organo di indirizzo, tutti i dipendenti e il RPCT per la stesura di un PTPCT condiviso, partendo dalla premessa che la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura. A tal fine, si è tentato di sviluppare, a tutti i livelli organizzativi, una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende infatti dalla piena e attiva collaborazione della presidenza, del consiglio e del personale.

Durante le attività di approvazione del Piano è parso infatti opportuno rafforzare il coinvolgimento oltre che dell'organo di indirizzo anche dell'intera struttura organizzativa attraverso incontri dedicati all'approfondimento delle varie aree di gestione del rischio e optando per la realizzazione di un modello a rete, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui effettività dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell'adozione e dell'attuazione delle misure di



prevenzione.

Stante queste premesse, l'RPCT ha avviato la rilettura e la revisione del Piano Triennale integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità 2021-2023 dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

Si segnala che in continuità con il passato si è scelto di mantenere un unico documento per i due enti, Ordine degli Avvocati di Monza e Fondazione Forense di Monza, in quanto la Fondazione Forense è completamente partecipata dall'Ordine dettagliando i singoli processi alcuni dei quali delegati in toto da Ordine a Fondazione.

Nel corso del 2020, così come previsto dallo scadenziario e dallo scorso PTPC si è approfondita l'opportunità o meno di predisporre un piano autonomo per la Fondazione Forense come si specificherà in seguito. Nella seduta di Fondazione Forense del 14/12/2020 il Cda ha deliberato e il Coa ha ratificato, nella successiva seduta consigliere del 13/01/2021, come di seguito:

Considerato che l'art. 2-bis del decreto legislativo 33 del 2013 "Ambito soggettivo di applicazione", nella sua attuale formulazione introdotta dal d.lgs 97/2016, dispone

al comma 2 lett b) che la normativa si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la **totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.**

al comma 3 stabilisce che "La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, **limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse** disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni **amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.**"



Visto il parere del Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione Speciale del 20 aprile 2017 - Affare n. 1252/2017 - reso sullo schema di Linee Guida in tema di *“Aggiornamento delle Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

Viste le *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

Rilevato che l’Autorità Nazionale anticorruzione ha ricordato che devono adottare misure di prevenzione della corruzione ex lege 190/2012, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche precisate all’art. 2-bis, co. 2, lett. c), del d.lgs. 33/2013, ossia che **presentino le seguenti caratteristiche**: essere associazioni, fondazioni o enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica,

- 1) con bilancio superiore a € 500.000,
- 2) la cui attività sia finanziata in modo **maggioritario per** almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni
- 3) in **cui la totalità dei titolari** o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Considerato che la Fondazione Forense di Monza, pur avendo un totale delle attività patrimoniali di Euro 456.651 e avendo conseguito, nel solo 2019, un fatturato superiore a 500.000 euro e nello specifico:

- Valore della Produzione del settore Formazione di Euro	190.993,00
- Valore della Produzione Organismo di conciliazione Euro	441.863,00,
- Proventi finanziari interessi attivi bancari Euro	183,00
- Altri ricavi e proventi finanziari Euro	<u>994,00</u>
- Totale Valore della Produzione e Proventi finanziari	634.033,00

mentre difetta degli altri due requisiti richiesti dall’art. 2 bis lett. c) ovvero l’attività non è stata finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni né in almeno due anni del triennio consecutivi né per altra durata; vieppiù, due dei 7 componenti del CDA sono eletti dagli iscritti.

Valutato altresì

- che - come chiarito dal Consiglio di Stato nel sopra citato parere - l’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, al comma 3 *“comprende ulteriori soggetti, ai quali si applica la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, “in*



quanto compatibile”, ma “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”: (i) le “società in partecipazione pubblica” come definite dal d.lgs. 175/2016; (ii) le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, “anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”. Si tratta di soggetti non in controllo pubblico, con una non trascurabile rilevanza economica, e che hanno un collegamento qualificato con la p.a., vale a dire partecipano in funzione strumentale o sostitutiva alle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni partecipanti o vigilanti.

- e che “ad essi non si applicano (se non su base volontaria o in virtù di accordi specifici) gli obblighi sulle misure di prevenzione della corruzione, ex art. 1, comma 2, legge 190/2012; si applicano invece, ma limitatamente all'attività di pubblico interesse, quelli sulla trasparenza.”

ne consegue che alla Fondazione Forense vanno applicati i soli obblighi in termini di trasparenza, cui peraltro da tempo dà piena attuazione.

Il Consiglio delibera dunque di applicare i soli obblighi di trasparenza anche per il 2020 e di trasmettere all'Ordine e al Responsabile della prevenzione della corruzione le riflessioni sopra esposte.

Per rendere agevole la consultazione del documento, i due Piani, ancorché integrati e coordinati l'un con l'altro, sono mantenuti dunque distinti in due sezioni, ciascuna con un proprio indice, in modo che con immediatezza possano essere identificati gli eventuali temi di interesse.



Sommario

Presentazione, pag 2

Sezione 1 - Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione 2021-2023

Sommario, pag 8

1. Premessa introduttiva, pag 12

1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti, pag 16

1.2. Obiettivi, pag 17

1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione, pag 18

1.4. Destinatari del Piano, pag 18

1.5. Obbligatorietà, pag 20

2. Quadro normative, pag 21

3. Elenco dei Reati, pag 26

4. La Metodologia seguita, pag 30

4.1 Analisi del contesto esterno, pag 30

4.2 Analisi del contesto interno, pag 33

I SERVIZI AL CITTADINO MESSI A DISPOSIZIONE DALL'ORDINE E DAI SUOI ISCRITTI, pag 41

• SPORTELLO LEGALE AL CITTADINO, pag 42

• SPORTELLO VOLONTARIA GIURISDIZIONE, pag 42

• GESTIONE DIFESA D'UFFICIO, pag 42

• SPORTELLO CASSA FORENSE, pag 44

• FORMAZIONE CONTINUA, pag 44

4.3 Analisi dei rischi, pag 47

...4.4 Pianificazione e previsione, pag 48

...4.5 Le misure specifiche, pag 50

a.) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA, pag 50

b.) ADOZIONE DI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PROCESSO LIQUIDAZIONE PARCELLE, pag 53

c.) INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI, pag 56

4.6 La normativa antiriciclaggio, pag 58

4.7 Anticorruzione, Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679), pag 60

4.8. Anticorruzione, Trasparenza e nomina Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), pag 63

4.9 L'analisi e la valutazione del rischio. L'adozione delle misure di prevenzione, pag 66

4.10 Progettazione del sistema di trattamento del rischio, pag 68



- 4.11 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, pag 69
- 4.12 Monitoraggio, pag 69
- 5. Le misure di Carattere Generale, pag 70
 - 5.1 Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI, pag 70
 - 5.2 Il codice di comportamento, pag 71
- 6. Il C.D. "Whistleblowing", pag 74
- 7. La Formazione e la Comunicazione, pag 77
- 8. Parte Speciale: mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi, pag 79
- 9. Valutazione del rischio ed adozione delle Misure di Prevenzione, pag 88

Sezione 2 - Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021-2023, pag 90

- 1. Introduzione, pag 91
- 2. Fonti normative, pag 94
- 3. Contenuti, pag 95
- 4. Procedimento di Elaborazione e adozione del programma, pag 102
 - 4.1. Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma, pag 103
 - 4.2 Coinvolgimento dei portatori d'interesse esterni e i risultati di tale coinvolgimento, pag 103
 - 4.3 Termini e modalità di adozione del Programma triennale da parte dell'Ente, pag 103
- 5. Categorie di dati e informazioni da pubblicare e referenti, pag 103
- 6. Iniziative di comunicazione del programma triennale, pag 105
 - 6.1. Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa, pag 105
 - 6.2. Comunicazione verso gli portatori d'interesse esterni, pag 105
 - 6.3. Accesso Civico e accesso generalizzato, pag 105

ATTESTAZIONE, PAG 104



SEZIONE I

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023

1. Premessa introduttiva, pag 12
 - 1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti, pag 16
 - 1.2. Obiettivi, pag 17
 - 1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione , pag 18
 - 1.4. Destinatari del Piano, pag 18
 - 1.5. Obbligatorietà, pag 20
 2. Quadro normative, pag 21
 3. Elenco dei Reati, pag 26
 4. La Metodologia seguita, pag 30
 - 4.1 Analisi del contesto esterno, pag 30
 - 4.2 Analisi del contesto interno, pag 33
- I SERVIZI AL CITTADINO MESSI A DISPOSIZIONE DALL'ORDINE E DAI SUOI ISCRITTI, pag 41
- SPORTELLO LEGALE AL CITTADINO, pag 42
 - SPORTELLO VOLONTARIA GIURISDIZIONE, pag 42
 - GESTIONE DIFESA D'UFFICIO, pag 42
 - SPORTELLO CASSA FORENSE, pag 44
 - FORMAZIONE CONTINUA, pag 44
- 4.3 Analisi dei rischi, pag 47
 - ...4.4 Pianificazione e previsione, pag 48
 - ...4.5 Le misure specifiche, pag 50
 - d.) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA, pag 49
 - e.) ADOZIONE DI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PROCESSO LIQUIDAZIONE PARCELLE, pag 53
 - f.) INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI, pag 56
 - 4.6 La normativa antiriciclaggio, pag 58



- 4.7 Anticorruzione, Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679), pag 60
- 4.8. Anticorruzione, Trasparenza e nomina Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), pag 63
- 4.9 L'analisi e la valutazione del rischio. L'adozione delle misure di prevenzione, pag 66
- 4.10 Progettazione del sistema di trattamento del rischio, pag 68
- 4.11 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, pag 69
- 4.12 Monitoraggio, pag 69
- 5. Le misure di Carattere Generale, pag 70
 - 5.1 Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI, pag 70
 - 5.2 Il codice di comportamento, pag 71
- 6. Il C.D. "Whistleblowing", pag 74
- 7. La Formazione e la Comunicazione, pag 77
- 8. Parte Speciale: mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi, pag 79
- 9. Valutazione del rischio ed adozione delle Misure di Prevenzione, pag 88



1. PREMESSA INTRODUTTIVA

Il presente aggiornamento del PTPCT dell'Ordine degli Avvocati di Monza, ferme restando le precisazioni anticipate nella Presentazione, è stato redatto tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della peculiarità della natura dell'ente e delle attività istituzionali svolte.

Rammentiamo anche ora che il Consiglio dell'Ordine svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed i suoi componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo **gratuito**, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte fuori Distretto di Corte di Appello.

In particolare si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività (vedi nel dettaglio paragrafo Analisi Contesto interno), come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta della documentazione fiscale e reddituale dallo stesso fornito, dall'aprile 2020 in modalità telematica per tramite dell'avvocato abilitato dal cittadino prescelto, ed un sommario esame della fondatezza della domanda.

Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione, dal 2020 anche in modalità telematica, corredata da una serie di documenti (*Certificato idoneità rilasciato dalla Corte di Appello; autocertificazione carichi pendenti; fotocopia del documento di identità personale; codice fiscale*) ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, come atto dovuto, l'iscrizione; tuttavia il giuramento dell'iscritto è subordinato al parere favorevole e di verifica da parte della Procura Circondariale e Distrettuale che, se esprimesse parere negativo, costringerebbe il Consiglio a revocare l'iscrizione deliberata. Periodicamente, a cadenza annuale, il Consiglio incarica la Segreteria di richiedere alla Procura i carichi pendenti massivi degli iscritti (in caso emergessero problematica il fascicolo dell'iscritto coinvolto viene messo all'attenzione della Commissione Esposti e valutato per la trasmissione al competente Consiglio Distrettuale di disciplina).

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il presente PTPCT si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed **in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche** ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.



In particolare il Piano, così come anche fu chiarito dall'ANAC nel PNA 2016, è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un Organo interno di Vigilanza OIV stante la mancata indicazione per gli enti pubblici non economici nell'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, *in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*; Inoltre si precisa che gli Ordini, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance.

Non si è, altresì, prevista, tra le misure di prevenzione, la tradizionale **rotazione** degli incarichi per il personale dipendente perché, in considerazione delle ridotte dimensioni degli enti e per la esiguità del numero dei dipendenti, il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto che tale vincolo oggettivo connesso all'assetto organizzativo dell'amministrazione, non rendesse possibile l'applicazione della misura nel senso tradizionale. Costante è però l'attività di monitoraggio dei processi e sulle attività principali le risorse sono interdipendenti e intercambiabili e come meglio si descriverà in seguito gli enti applicano una sorta di rotazione funzionale.

La "**ROTAZIONE DEL PERSONALE**" è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla l. 190/2012 sulla quale l'Autorità si è soffermata nuovamente nel PNA 2018 e nell'Allegato 2) del PNA 2019, per il rilievo che essa può avere nel limitare fenomeni di "mala gestio" e corruzione.

L'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012, prevede che le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere ad ANAC *«procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari»*. Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 10, lett. b) della l. 190/2012, il RPCT deve verificare, d'intesa con il dirigente competente, *«l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione»*.

L'Ordine degli Avvocati di Monza e la Fondazione Forense hanno inteso la costante e precisa descrizione delle procedure operative e la rotazione sulle attività principali del personale di segreteria quali ordinari strumenti di efficienza organizzativa e di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Inoltre l'attività di confronto e formazione del e fra il personale è continua e costante.

La formazione è considerata come una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali. Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile, impiegabile e intercambiabile nelle diverse attività. E questa



caratteristica, in anni particolarmente impegnativi come il 2020, è stata vitale in quanto ha consentito, in momenti in cui il personale è stato pesantemente ridotto a causa dell'emergenza sanitaria (due dipendenti sono dovute assentarsi in quanto immunodepresse, un'altra per maternità anticipata) di non bloccare alcuna attività.

Ed è questo che da anni si tenta di fare nella Segreteria dell'ente anche quale misura alternativa data l'impossibilità oggettiva di rotazione e al fine di favorire una maggiore compartecipazione del personale alle attività ed il lavoro in team.

Attraverso la precisa analisi dei carichi di lavoro e di altre misure complementari, le competenze del personale nella gran parte dei ruoli sono interscambiabili e le stesse attività sono pianificate con uno svolgimento plurimo da parte delle risorse coinvolte nei processi. E' quindi applicata una sorta di costante **rotazione "funzionale"** mediante la modifica periodica di compiti e responsabilità e la condivisione degli stessi nei processi ordinistici, in quelli dell'organismo di conciliazione e in quelli della formazione.

L'organizzazione del lavoro prevede periodi di affiancamento da parte delle risorse più esperte di una certa attività, con un altro operatore che nel tempo potrebbe sostituirlo. Allo stesso modo viene privilegiata la circolarità e condivisione delle informazioni attraverso la cura della trasparenza interna delle attività, che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali per l'esercizio di determinate attività, aumenta le possibilità di impiegare per esse personale diverso.

Il RPC dell'Ordine è contestualmente anche il Responsabile della Trasparenza ai sensi di quanto previsto in virtù delle modifiche introdotte dal legislatore nel D.Lgs. n. 97/2016 che ha riunito in un solo soggetto l'incarico di responsabilità della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Vi è poi, altra importante indicazione che l'Autorità assegna al Piano e quindi al RPCT, e cioè quella di garantire la nomina - da parte delle amministrazioni pubbliche, in genere, e quindi agli Ordini e Collegi professionali, nello specifico - del Responsabile per l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) in ottemperanza all'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Tale adempimento ove non predisposto deve essere realizzato.

Nello specifico l'Autorità, con il Comunicato 28 dicembre 2017, constatata l'esiguità del numero dei Responsabili dell'Anagrafe per la stazione appaltante ("Rasa") abilitati ad operare rispetto al totale di stazioni appaltanti attive nella "Anagrafe unica delle stazioni appaltanti" ("Ausa"), ha richiamato i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza ("Rpct") ad adempiere in merito.

In proposito, si ricorda che nel "Piano nazionale Anticorruzione 2016", approvato con Determinazione Anac n. 831/16, l'individuazione del "Rasa" è individuata come



misura organizzativa di Trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. In caso di mancata indicazione nel “Ptct” del nominativo del “Rasa”, previa richiesta di chiarimenti al “Rpct”, l’Autorità può esercitare il potere di ordine ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 190/12, nei confronti dell’Organo amministrativo di vertice o del “Rpct”, nel caso l’omissione dipenda da quest’ultimo. Resta salva la facoltà delle Amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l’opportunità di attribuire ad un unico soggetto entrambi i ruoli (“Rasa” e “Rpct”) con le diverse funzioni previste, rispettivamente, dal DI. n. 179/12 e dalla normativa sulla Trasparenza, in relazione alle dimensioni ed alla complessità della propria struttura.

Con precedente Comunicato del Presidente dell’Autorità del 20 dicembre 2017, rubricato “Richiesta ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla nomina del **Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante** (‘Rasa’), si richiamano gli “Rpct” a verificare che il “Rasa”, indicato nel “T triennale per la prevenzione della corruzione”, si sia attivato per l’abilitazione del profilo utente di “Rasa” secondo le modalità operative indicate nel Comunicato 28 ottobre 2013.

Il RPCT è tenuto altresì a comunicare tempestivamente all’Autorità gli impedimenti che hanno determinato la mancata individuazione del “Rasa” nel “Ptct” ed il perdurare degli stessi. La nota di comunicazione deve indicare, nell’oggetto, “Rasa/Impedimenti”. Visto quanto innanzi è compito degli Ordini territoriali devono provvedere alla nomina e, in mancanza, i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono destinatari di un generico obbligo di sollecitarne la nomina.

RPCT rileva che l’Ordine degli Avvocati di Monza non ha provveduto alla nomina di cui sopra e si incarica nel corso del 2021 di approfondirne le ragioni al fine di provvedere alla relativa comunicazione; si segnala che la questione è emersa anche in ambito Ulof e se ne è parlato nella seduta del 06/03/2021 prospettando di incaricare nel ruolo i consiglieri tesoreri di ciascun Ordine lombardo (vedi scadenziario 2021).

Coerentemente con il sistema di *governance* dell’Ordine i destinatari del PTPCT e, conseguentemente, dell’attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), sono i **Consiglieri**, il **personale in servizio** presso l’Ordine e **tutti i soggetti esterni** indicati successivo nel par. 1.4.

I presupposti che hanno portato alla predisposizione del presente PTPCT dell’Ordine sono stati indicati in premessa e l’iter di adozione può essere sintetizzato nei termini di seguito esposti.



1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed all'inserimento *online* sul sito istituzionale nell'area dedicata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012. Nel 2021 a causa dell'emergenza sanitaria Covid19 tale termine è stato prorogato dall'Anac al 31 marzo 2021 come prima specificato.

Dal 2019 RPCT ha anche ritenuto di caricare su base volontaria il piano sulla nuova Piattaforma di Acquisizione dei Piani triennali per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza predisposta dall'Autorità con l'obiettivo di raccogliere, in maniera sistematica, le informazioni che riguardano la definizione dei piani, la programmazione delle misure in esso contenute e la loro attuazione.

L'aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine. (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del PTPC;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

L'RPCT nell'aggiornamento del PTPCT ha coinvolto attivamente gli organi di indirizzo politico in particolare il Presidente e il Segretario e poi, per loro tramite il Consiglio intero, ed il piano stesso è stato approvato tramite un "doppio passaggio" secondo cui l'approvazione è avvenuta prima di uno schema di carattere generale del PTPCT e successivamente del piano definitivo.

Durante le attività di approvazione del Piano è parso opportuno rafforzare dunque il coinvolgimento oltre che dell'organo di indirizzo anche dell'intera struttura organizzativa attraverso incontri dedicati all'approfondimento delle varie aree di gestione del rischio.



La presente versione PCTPC TI COA Monza – 2021-2023 è stata aggiornata con il coinvolgimento del Presidente e del Segretario, condivisa via mail in bozza anticipatamente ai consiglieri e al personale, presentata dal RPCT sotto forma di “Schema bozza non definitiva” nella seduta del 17 marzo 2021, ricondiviso nella versione definitiva nella seduta del Coa del 24 marzo 2021 e dallo stesso approvato e deliberato.

1.2. Obiettivi

L’attuazione del PTPC risponde all’obiettivo dell’Ordine (in tutte le sue articolazioni) di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione, costituisce il mezzo per favorire il raggiungimento dei suddetti principi, promuovendo il corretto funzionamento della struttura e tutelando la reputazione e la credibilità dell’azione dell’Ordine nei confronti degli Iscritti e di tutti coloro che interloquiscono con l’Ente stesso.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari elencati nel par. 1.4., intende favorire l’attuazione di comportamenti individuali ispirati all’etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l’Ordine a gravi rischi soprattutto sul piano dell’immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell’attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell’osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l’Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d’interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.



1.3. **Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione**

Il presente Piano integrato è stato strutturato nel modo seguente.

1) Una **parte generale**, che comprende:

- l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
- l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
- la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
- l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine;
- compiti del Responsabile di prevenzione della corruzione.

2) Una **parte speciale**, nella quale sono descritti:

- i processi e le attività a rischio;
- i reati ipotizzabili in via potenziale;
- il livello di esposizione al rischio;
- le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

1.4. **Destinatari del Piano**

Sulla base delle indicazioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nel PNA aggiornato a seguito della determinazione n. 12/2015 sono stati identificati, nei limiti della compatibilità, quali destinatari del PTPC:

1. i componenti del Consiglio dell'Ordine, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense (ente di diritto privato sottoposto al controllo dell'Ordine Avvocati di Monza e da quest'ultimo gestito) nonché della Commissione per l'Accreditamento prevista dall'art. 18 del Regolamento per la Formazione continua n. 6/2014 del Consiglio Nazionale Forense.
2. il personale dell'Ordine e della Fondazione Forense;
3. i componenti delle Commissioni sia dell'Ordine che della Fondazione Forense (anche esterni) e del Comitato per la Pari Opportunità;
4. i consulenti;
5. i revisori dei conti;
6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

1. Organi di indirizzo

Attualmente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza è composto da 15



membri. Per i dati dei componenti si rinvia al seguente link:

<http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=331>

Si segnala che i consiglieri hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D. L.vo 8 aprile 2013 n. 39.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Forense di Monza per il 2018 sono 7 ed hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D. L.vo 8 aprile 2013 n. 39.

Per i dati dei componenti si rinvia al seguente link:

<http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Fondazione/Default.aspx?id=294>

2. Personale dipendente

L'Ordine dispone di n. 4 dipendenti, la Fondazione Forense di n. 5 dipendenti. Nel 2020 sono avvenuti alcuni cambiamenti nell'organico della Segreteria dell'Ordine. Nel mese di marzo 2020 la dipendente Sig.ra Ilaria Zanotti è entrata in maternità anticipata. Nel mese di settembre 2020 la dipendente Dr.ssa Alessia Polliere si è dimessa avendo lei vinto un concorso presso la Corte d'appello di Milano. In data 2/11/2020 è stata assunta in sostituzione maternità a tempo determinato la Dr.ssa Laura Frigerio. Si segnala che nella seduta del 16/03/2021 il Consiglio ha deliberato i fabbisogni di personale e la pianta organica per il triennio 2021-2023.

I dipendenti sono tenuti a:

- a) collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto coinvolti;
- b) osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- c) adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013 e del Codice di comportamento;
- d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPCT;
- e) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza seguendo la procedura delineata dal Codice di comportamento e dal presente PTPC. La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità derivante dallo status di dipendente e comunque sempre in aderenza alle disposizioni previste, ove applicabili e compatibili, dal Testo unico in materia di pubblico impiego e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013.

Per i dati degli uffici dell'Ordine si rinvia al seguente link:

<http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=806>

3. Componenti commissioni

L'Ordine, infine, nella seduta di Consiglio del 29 maggio 2019 ha istituito alcune



Commissioni per la cui individuazione nonché per i dati ad esse relativi si rinvia al seguente link:

<http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=332>

La Fondazione Forense, nella seduta del 08.07.2019 ha istituito alcune Commissioni per la cui individuazione nonché per i dati ad esse relativi si rinvia al seguente link:

<http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Organismo/Default.aspx?id=307>

4.-5.-6. Soggetti esterni

Destinatari del presente piano sono altresì tutti i soggetti che a diverso titolo intrattengono rapporti contrattuali con l'Ordine inclusi i soggetti terzi parte di contratti di fornitura e servizi nonché di consulenza.

<http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=805>

1.5. Obbligatorietà

A tutti i soggetti sopra elencati ed indicati, è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano nonché quelle del Codice di Comportamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

<http://www.metgest.it/Upload/Ordine%20Avvocati%20di%20Monza%20e%20della%20OBrianza/AMMINISTRAZIONE%20TRASPARENTE/COA%20MONZA%20-%20Codice%20Comportamento%20-rev%2002.pdf>.



2. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPC.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo ancorché non esaustivo dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPCT, costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, nella sua attuale versione modificata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati (in appresso anche solo "PNA"), oggi aggiornato a seguito della Determinazione ANAC n. 12/2015 del 28/10/2015 ed ulteriormente aggiornato con la Delibera n. 831/2016 del 3 agosto 2016 - Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";
- la Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".
- la deliberazione 145/2014, diffusa il 22 ottobre 2014 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – senza tuttavia che ciò costituisca acquiescenza o rinuncia alcuna agli effetti discendenti dal contenzioso azionato avverso tale deliberazione avanti il TAR per il Lazio
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza* ("decreto Madia"), correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;



- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 serie generale n. 197 del 24/08/2016 approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016.
- Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 con cui ANAC ha emanato le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».
- Delibera n. 1310/2016 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.
- Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- La delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 di approvazione delle «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
- La delibera ANAC n. 1208/2017 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- La delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.
- La delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 Linee guida in materia di Codici di Comportamento

In particolare il Decreto Madia (vedi per il dettaglio premessa del Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità del Consiglio Nazionale Forense del 17 gennaio 2020) ha perseguito i seguenti obiettivi:

- ridefinire l’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
- prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la
- concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle PA;
- razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione;
- individuare i soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione



degli obblighi di trasparenza.

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano **le regole di comportamento** che devono essere osservate da parte dei **dipendenti pubblici**, le disposizioni seguenti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la deliberazione ANAC (ex CIVIT) n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" - (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);
- Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante "Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense";
- la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";
- la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Si segnala nello specifico che l'ANAC, dopo un periodo di consultazione pubblica, ha approvato, con **Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020**, le Linee guida in materia di **Codice di Comportamento** delle amministrazioni pubbliche con le quali fornisce indirizzi interpretativi e operativi volti a orientare le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento che integrino e specificino i doveri minimi posti dal dpr 62/2013, con contenuti che non siano meramente riproduttivi del codice generale, ma che siano utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell'interesse pubblico.

A tal fine una parte importante delle linee guida è rivolta al processo di formazione dei codici - in cui risulta fondamentale la partecipazione dell'intera struttura- alle tecniche di redazione consigliate e alla formazione da rivolgere ai dipendenti.

RPCT nel corso del 2020 ha approfondito le nuove Linee guida e si propone nel corso del 2021 di rettificare di conseguenza il codice di comportamento (vedi [scadenziario 2021](#)).

Per l'individuazione delle aree a rischio dell'Ordine sono state inoltre considerate le seguenti norme che disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Ordine in tutte le articolazioni:

- la c.d. nuova legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247;



- il Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 Dicembre 2012;
- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, *"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"* convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013;
- D.lgs 97/2016 entrato in vigore il 23/06/2016;
- Decreto 16 agosto 2016, n. 178 entrato in vigore il 27/9/2016 *"Regolamento Tenuta albi"*;
- il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 entrato in vigore il 23/06/2016 e recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»
- Legge, 12/07/2017 n° 113, G.U. 20/07/2017, *"Nuove disposizioni sull'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi"*;
- **DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90, "Nuova normativa antiriciclaggio", attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104) (GU Serie Generale n.140 del 19-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 28)**
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento*



dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito GDPR) e, l'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679

- Legge 27/12/2019 n. 160 che all'art. 1, comma 163 è intervenuto modificando gli artt. 46 e 47 del D.lgs. n. 33/2013 in materia di inadempimento e sanzioni connesse al diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.



2. ELENCO DEI REATI

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

Il PTPC costituisce il principale strumento adottato dall'Ente per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell'Ordine, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati.

Il PNA 2019 attua una specifica riflessione in tema di reati e corruzione; esso precisa che la legge 6/11/2012, n. 190 si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione. A fronte della pervasività del fenomeno si è, infatti, ritenuto di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.

Gli accordi internazionali ratificati dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116, delineano chiaramente un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio dell'integrità del pubblico funzionario e dell'agire amministrativo, secondo un approccio che attribuisce rilievo non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche all'adozione di misure preventive dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi.

In questo contesto, il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base dell'analisi del rischio corruttivo, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni.

Si ritiene qui utile come premessa, precisare meglio la nozione di "CORRUZIONE" e di "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE".

La corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma o



concorra all'adozione di una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici in senso lato, delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio.

Nel corso dell'analisi dei rischi del presente piano, si è fatto riferimento a un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, date le attività svolte dall'Ordine, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.

- Corruzione per l'esercizio della funzione -Istigazione alla corruzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio. (art. 326)
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva".



L'Autorità, con la propria **delibera n. 215 del 2019**, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. "La rotazione straordinaria"), ha considerato come "condotte di natura corruttiva" tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

Con questo ampliamento resta ulteriormente delimitata la nozione di corruzione, sempre consistente **in specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario, configuranti ipotesi di reato**.

I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse.

Come anticipato, le Convenzioni internazionali sopracitate promuovono, presso gli Stati che le firmano e ratificano, l'adozione, accanto a misure di rafforzamento della efficacia della repressione penale della corruzione, di misure preventive, individuate secondo il metodo della determinazione, del rischio del verificarsi dei fenomeni corruttivi.

Per essere efficace, la prevenzione della corruzione, deve consistere in misure di ampio spettro, che riducano, all'interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva. Esse, pertanto, si sostanziano sia di misure di carattere organizzativo, oggettivo, sia di misure di carattere comportamentale, soggettivo.

Le misure di tipo **oggettivo** sono volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento degli enti. Tali misure preventive (tra cui, rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione) sono atte a precostituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.

Con la legge 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di "*prevenzione della corruzione*", che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012. In essa per la prima volta in modo organico si introducono e si mettono a sistema misure preventive.

In particolare l'art. 1, co. 36, della l. 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della "cattiva amministrazione" e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione.

Il collegamento tra le disposizioni della l. 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e



cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai più recenti interventi del legislatore sulla l. 190/2012. In particolare nell'art. 1, co 8-bis della legge suddetta, in cui si fa un esplicito riferimento alla verifica da parte dell'organismo indipendente di valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e i piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le misure di carattere **soggettivo** concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale ("reati contro la pubblica amministrazione") diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).

Da un punto di vista generale, per l'individuazione dell'ambito soggettivo, l'Autorità ha dato indicazioni con **la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016**, «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» e con **la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017**, recante «nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Per quel che concerne la trasparenza, ANAC ha anche fornito chiarimenti sul criterio della "compatibilità", introdotto dal legislatore all'art. 2-bis, co. 2 e 3, del d.lgs. 33/2013 ove è stabilito che i soggetti pubblici e privati ivi indicati applicano la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni "in quanto compatibile". Nella delibera n. 1310 e nella delibera n. 1134, si precisa che la compatibilità va esaminata in relazione alle categorie di enti e all'attività propria di ciascuna categoria. In particolare, il criterio della compatibilità va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti.

Specificatamente nella delibera n. 1310 trova spazio la precisazione che gli ordini professionali sono tenuti all'applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Mentre nella delibera n. 1314 si specifica che sono sottoposti alla normativa:

- le società in controllo pubblico, anche congiunto;
- le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le



caratteristiche precisate all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. n. 33/20138.

Infine, gli obblighi di trasparenza si applicano anche a:

- le società a partecipazione pubblica;
- le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche indicate all'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/20139.

3. LA METODOLOGIA SEGUITA

L'Allegato 1 del PNA 2019 sviluppa ed aggiorna alcune indicazioni metodologiche allo scopo di indirizzare ed accompagnare le amministrazioni con un processo sostanziale e non meramente formale di prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo. Viene consigliato un approccio flessibile e contestualizzato, che tenga conto delle specificità di ogni singola amministrazione e del contesto interno ed esterno nel quale essa opera così da evitare la "burocratizzazione" degli strumenti e delle tecniche per la gestione del rischio.

Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato col fine di favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell'amministrazione, dovrebbero consentire di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

Le fasi centrali del sistema sono l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema).

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (**contesto esterno**), sia alla propria organizzazione (**contesto interno**).

4.1 Analisi del contesto esterno

L'accuratezza dell'analisi del contesto esterno, intesa come analisi del contesto socio-territoriale, si è concretizzata nell'esame dettagliato del contesto, prendendo come base un buon livello di informazione sul contesto socio-territoriale comprensivo delle variabili culturali, criminologiche, sociali e economiche.

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio



dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile in quanto consente all'amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera.

Si è dunque riportato informazioni sul contesto socio-territoriale e di analisi sugli elementi di contesto che possono incidere sul rischio di corruzione, ricercando e interpretando informazioni pertinenti, al fine di comprendere meglio come le dinamiche di contesto possono incidere sulla propria esposizione al rischio corruttivo.

Si richiamano gli elementi ed i dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

I dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" pubblicata il 12/01/2021 sui dati sino al 2019, disponibile alla pagina web:

<https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

Gli argomenti trattati dalla relazione sono: la criminalità mafiosa in Italia ed i risultati dell'azione di contrasto, organizzazioni di tipo mafioso, principali organizzazioni criminali straniere operanti in Italia, traffico di stupefacenti, la minaccia eversiva, la tratta degli esseri umani e il fenomeno migratorio, ordine pubblico, andamento della delittuosità in Italia, azione di contrasto, analisi criminologica della violenza di genere, atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali.

<http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

I dati vengono analizzati sia a livello regionale che nazionale e si evince che la Lombardia è tra le 4 regioni italiane a più alto tasso di criminalità.

A livello provinciale si sono analizzate le risultanze 2020 dell'Indice di Permeabilità dei territori alla Criminalità Organizzata (IPCO) che si inserisce nel quadro del Protocollo d'intesa tra la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. L'Indice di Permeabilità alla Criminalità Organizzata (IPCO) rappresenta un numero indice che consente di comparare, su base omogenea, le province italiane e determinarne una classifica con la volontà di cogliere sia le differenze geografiche presenti sul territorio italiano sia l'evoluzione temporale della permeabilità.

<https://eurispes.eu/news/eurispes-risultati-dellindice-di-permeabilita-dei-territori-alla-criminalita-organizzata-ipco/>

Le province calabresi e campane presentano i valori più elevati dell'indice: le prime



due province sono Crotone e Vibo Valentia, rispettivamente con valori di 108,62, e 107,29; la terza provincia è Napoli e la quarta è Reggio di Calabria, con valori simili tra loro, 106,89 e 106,88. Queste 4 province hanno valori distanti dalle altre, evidenziando una spiccata permeabilità in questi territori. Le restanti province hanno valori più vicini tra loro, suggerendo piccole differenze nel livello di permeabilità tra posizioni vicine in graduatoria. L'unica provincia del Nord d'Italia tra le prime 10 è Imperia, ottava nella graduatoria. Le province meno esposte alla criminalità organizzata si trovano in Lombardia e in Friuli-Venezia Giulia, queste sono **Monza e della Brianza**, Como, Udine, Pordenone e Lecco.

Tali dati appaiono confermati dall'analisi, svolta a fine 2019 dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Monza e Brianza che ha rilevato che nel primo semestre 2019 si è registrata una riduzione importante dei reati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-14,13% nella provincia; -28,26% nel comune di Monza); i cali più rilevanti riguardano i reati contro il patrimonio (-15,15% nella provincia; -31,46% nel comune di Monza) e le violenze sessuali (-25% nella provincia; -33,33% nel comune di Monza).

Di contro però l'adiacente provincia di Milano ha avuto una crescita dell'indice IPCO importante pari a 2,57 salendo di 39 posizioni rispetto al periodo precedente.

L'emergenza sanitaria ha impattato anche sulla criminalità.

Il ministero dell'Interno ha dichiarato che in Italia, nel 2020 – anche in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto – il totale generale dei delitti ha mostrato un trend in flessione rispetto all'anno precedente.

In particolare, nel periodo in esame, sono stati perpetrati circa il - 29.2% delitti rispetto all'anno precedente. Tra i delitti in flessione nei periodi a confronto si segnalano: le rapine in abitazione (-20,4%); le rapine in banca (-40,7%); le rapine in uffici postali (-59,4%); le rapine in pubblica via (-23%); le estorsioni (-42,4%); i furti con strappo (-34,7%); i furti con destrezza (-31,9%); i furti in abitazione (-32%); i furti di autovetture (- 29,1%); la ricettazione (-31,1%).

Tra i delitti in aumento invece si segnala l'usura (+9,6%).

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/andamento_della_delittuosita_2020.pdf

In generale poi il 2020, a partire dalla fine di febbraio, a causa dell'emergenza sanitaria è stato costellato di innumerevoli provvedimenti governativi di emergenza. A partire dalla primavera 2020 la Funzione Pubblica con apposito comunicato riepiloga le sospensioni dei termini

<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/27-03-2020/comunicato>);

Vista la proroga dal 15 aprile al 15 maggio 2020 dei termini dei procedimenti



amministrativi (art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23) il Dipartimento della Funzione Pubblica ha riepiloga le sospensioni dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza (disciplinati dal decreto legislativo 165/2001) relativamente a Mobilità del personale, Incarichi, Conto annuale, Contratti integrativi, Ispettorato per la funzione pubblica, Perla PA – GEDAP, Perla PA – Permessi ex lege 104/92, Elenco nazionale OIV, Progetti di innovazione sociale, Direttiva sulle pari opportunità.

Tutta la vita privata e pubblica è stata stravolta sia dal punto di vista delle limitazioni delle libertà personali che delle modalità professionali dalla situazione emergenziale epidemiologica ancora in corso.

4.2 Analisi del contesto interno

L'Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dall'ordinamento della professione forense e delle regole deontologiche, con finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale nell'ambito del circondario. L'Ordine ha l'esclusiva rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura nel circondario e promuove i rapporti con istituzioni e Pubblica Amministrazione.

Nello specifico, l'Ordine degli Avvocati di Monza, per la sua natura e le sue dimensioni, offre numerosi servizi non solo ai propri iscritti, come istituzionalmente previsto, ma anche ai cittadini.

Relativamente al 2020 si segnala, per il primo bimestre, un consolidamento di ruoli, attività, funzioni e per i mesi seguenti dell'anno un'attenzione particolare nel fronteggiare l'emergenza sanitaria ai vari e molteplici livelli a cui la stessa ha impattato. L'emergenza sanitaria a causa dell'epidemia da Covid 19 ha pesantemente coinvolto e sconvolto, sia come cittadini che come avvocati, mettendo a dura prova le vite umane e professionali. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Monza ha svolto una funzione sostanzialmente informativa facendo da collante tra gli iscritti e le istituzioni territoriali e nazionali.

Si è dovuto ripensare lo svolgimento di tutte le attività in primis la modalità di riunione del Consiglio stesso; inizialmente si è optato per la piattaforma Teams poi si è preferito per semplicità di utilizzo passare alla piattaforma Zoom.

Sin dai primi giorni si è costituita un'**Unità di crisi** composta dalla Presidenza dell'Ordine (Presidente, Vicepresidente, Consigliere Segretario e Tesoriere), Presidenza di Fondazione, Consigliere delegato in ambito penale, Dott.ssa Daniela Silva che si è riunita spesso al fine di affrontare tempestivamente le problematiche che man mano si presentavano.

Si sintetizzano le misure assunte dal Consiglio in relazione all'emergenza CODIV19,



interventi volti a tutelare, sia dal punto di vista professionale che sanitario, l'avvocatura monzese ed i molti fruitori del Palazzo di Giustizia di Monza.

L'Ordine ha, sin dall'inizio della crisi, messo a disposizione tutte le proprie risorse (tecniche, di personale, di tempo ed energie) per pubblicare tempestivamente le comunicazioni del Tribunale sul proprio sito istituzionale onde agevolare i Colleghi nella conoscenza dei provvedimenti di rinvio, molto spesso con grande fatica veicolati dalle Cancellerie, per assenza di personale.

Ciò è avvenuto in prima battuta nonostante il sito dell'Ordine sia stato ormai tecnicamente obsoleto tanto da imporre ogni volta procedure poco agevoli e particolarmente laboriose. Il sito e la Segreteria dell'Ordine hanno funzionato per lo spirito di servizio ed abnegazione delle dipendenti che si sono ben adattate in tempi rapidi anche per il lavoro da remoto. Nel corso del 2020 poi, come previsto dallo scorso piano, si è provveduto all'implementazione del **nuovo sito internet** che è entrato definitivamente in funzione a luglio 2020.

I molteplici protocolli in area penale (per le udienze da remoto per le convalide e le direttissime, per i colloqui telefonici in carcere, per i differimenti delle udienze, per le trattazioni delle cause urgenti etc ...) e in area civile (protocollo per la trattazione scritta e le udienze da remoto, protocollo con il tribunale dei minori) sono stati frutto di un lungo lavoro di concertazione tra gli Uffici di Presidenza e le istituzioni coinvolte. Il Consiglio si è prodigato in simulazioni di udienze (unitamente alla magistratura), onde fornire al Foro i migliori e i più agevoli strumenti di lavoro possibili; il tutto con lunghe conferenze in streaming, spesso occupando i fine settimana anche per esaminare e revisionare i numerosissimi comunicati che hanno contraddistinto la quotidianità del 2020.

Il Consiglio, durante tutto il periodo di emergenza per altro, a distanza di un anno, ancora in corso, si è attivato e si è sempre fatto trovare pronto e propositivo in ogni collaborazione con le Istituzioni (CNF, ULOF, Conferenza Permanente, OCF, Presidenza del Tribunale, Procura etc), per porre in essere tutte le misure a tutela di Tutti/e i/le Colleghi/e e della professione.

Non da ultimo, il COA si è dovuto e si deve occupare del "triste" fenomeno dei Colleghi che cavalcano il periodo tragico che stiamo vivendo ponendo in essere comportamenti deontologicamente scorretti, circostanza che il Consiglio ha segnalato al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Un'attenzione particolare è stata poi rivolta ai giovani Dottori che hanno dovuto affrontare le difficoltà di un'attività sospesa e per i quali il Consiglio ha deliberato l'annullamento della quota di iscrizione per il 2020. Nella seduta del 8/04/2020 il Consiglio, considerato l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19 e valutate le indubbie ricadute che tale situazione ha ed avrà anche sull'attività degli iscritti e dunque sulla loro condizione economica e finanziaria e ritenuto che, per



quanto riguarda l'Ordine Avvocati di Monza, sia possibile ed opportuno un intervento che da un lato, attraverso una ulteriore dilazione, tenga conto delle eventuali generalizzate difficoltà di liquidità e dall'altro fornisca un ulteriore supporto ad alcune specifiche categorie di iscritti, ha deliberato di esentare i tirocinanti iscritti all'Ordine Avvocati di Monza, tanto semplici quanto abilitati, dall'obbligo del versamento del contributo annuale per l'anno 2020, provvedendo altresì alla restituzione del contributo da loro eventualmente già versato per quest'anno e di prorogare ulteriormente, sino al 30 Settembre 2020, il termine per il versamento del contributo annuale dovuto per l'anno 2020 dagli Avvocati iscritti ai sensi dell'art. 29 comma 3 lettera a) Legge 247/2012.

Riguardo allo svolgimento delle attività istituzionali, si sono poi previste modalità telematiche per la formalizzazione delle nuove iscrizioni, nonché differenti indicazioni per la prosecuzione di una proficua pratica.

In generale l'azione del Consiglio è stata improntata alla prosecuzione, con tutte le cautele previste e nei limiti del disposto normativo, delle attività giudiziarie; pur tuttavia riscontrando il limite nell'inaccessibilità al SICID, da remoto, da parte del personale di cancelleria. Ciò ha comportato e comporterà il sostanziale rallentamento dell'attività giudiziaria, nell'impossibilità, non certo imputabile all'Avvocatura monzese, di lavorazione dei fascicoli trattati.

Lo sforzo è stato quello di dimostrare coesione e proattività nei confronti di nuove frontiere lavorative e tecnologiche anche in relazione all'attività formativa, per la continuazione e valorizzazione della crescita professionale dell'avvocatura.

In tale ottica, il Consiglio e Fondazione Forense si sono organizzati attraverso l'acquisizione di indirizzi di proprietà sia della piattaforma Zoom per la formazione continua e le riunioni del Consiglio e delle commissioni sia della piattaforma Teams per le mediazioni on line adeguandosi ai nuovi e differenti momenti di incontro, confronto e formazione.

Alcune attività consiliari usualmente svolte in presenza come i **giuramenti solenni** per i neo- avvocati e per i praticanti abilitati sono stati inizialmente sospesi e poi traslate in modalità telematica.

In particolare sui giuramenti nella delibera del Consiglio del 1/04/2020 il Consiglio,

- considerato che il giuramento solenne è requisito necessario per l'esercizio della professione di avvocato e per l'esercizio del patrocinio sostitutivo per i praticanti abilitati;
- ritenuto che l'emergenza sanitaria da Covid-19 non debba pregiudicare e ritardare ulteriormente la possibilità di esercitare la professione o il patrocinio sostitutivo;
- considerato che i provvedimenti normativi nazionali e regionali già emessi, tra cui in particolare il D.L. n. 18/2020 e il D.L. n. 19/2020, limitano gli spostamenti ai soli



motivi urgenti e favoriscono l'utilizzo delle tecnologie nello svolgimento da remoto di qualsiasi attività;

- rilevato che le sedute del Consiglio, giusto il disposto dell'art. 73 D.L. 18/2020, si tengono anche tramite videoconferenza e che pertanto con le medesime modalità possono tenersi i giuramenti, così da limitare gli spostamenti degli interessati e, in tal modo, il rischio sanitario connesso all'emergenza sanitaria in atto;

- tenuto conto che non appare allo stato prevedibile il termine finale delle misure emergenziali sopra ricordate;

ha deliberato di convocare n orari scaglionati, in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams, gli avvocati ed i praticanti abilitati che non abbiano ancora prestato il giuramento;

- di disporre che il giuramento avverrà in videoconferenza tramite lettura della formula solenne anticipata via mail dalla segreteria all'interessato, che provvederà ad applicare la marca da bollo di € 16,00 e a trasmettere successivamente l'originale della formula alla segreteria una volta cessata l'emergenza sanitaria, anticipandone copia via mail entro il giorno successivo al giuramento unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46 comma 1, lett. p DPR 445/2000 con la quale l'interessato – consapevole delle responsabilità penali conseguenti ad una dichiarazione mendace – attesti l'assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo indicando il numero identificativo della marca e la data di emissione;

- di considerare l'anzidetta modalità telematica di giuramento fino a quando permarranno in vigore disposizioni dettate dal Governo e/o dalla Regione tali da limitare la circolazione delle persone a causa dell'emergenza sanitaria.”

Tale modalità di svolgimento dei giuramenti è tuttora in atto, bensì con la piattaforma Zoom al momento utilizzata per le sedute consigliari.

Come accennato l'attività consigliare si è dedicata ampiamente alla **pratica forense** con le delibere del 4/03, 1-8-15/04, 19/05/2020 disciplinando che:

- per il semestre o i semestri di pratica nei quali si collochi il periodo compreso tra il 24 Febbraio 2020 ed il 15 marzo 2020 lo svolgimento del tirocinio potrà essere certificato anche in assenza del numero minimo di udienze sopra previsto, con la precisazione che tale certificazione è in ogni caso subordinata alla verifica, da parte del Consiglio, dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 3 Reg. 70/16 ed in applicazione, fatta salva la deroga così apportata, dei criteri di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento e che il numero delle udienze svolte prima e dopo l'arco temporale sopra indicato (che ci si riserva eventualmente di ampliare) dovrà essere tale, anche in applicazione di un criterio proporzionale nell'ambito del semestre, da comprovare l'effettività della pratica.
- che per l'intero periodo in cui, in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, permarranno in vigore disposizioni dettate dal Governo e/o dalla Regione tali da limitare la circolazione delle persone ed impedire l'apertura al pubblico degli



uffici dell'Ordine ed il libero accesso agli stessi, l'aspirante tirocinante possa inoltrare via pec all'indirizzo segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it oppure via mail all'indirizzo info@ordineavvocatimonza.it tutta la documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione, quale elencata e dettagliata sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Monza (www.ordineavvocatimonza.it - Area Praticanti, Modulistica). In tal caso: - tutta la documentazione dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta prima della scansione; - ove sia prevista l'apposizione di marca da bollo da € 16,00 (istanza, attestazione di frequenza presso lo Studio di Avvocato iscritto all'Albo) questa dovrà essere apposta prima della scansione; all'istanza dovrà essere altresì allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46 comma 1, lett. p DPR 445/2000 con la quale l'istante – consapevole delle responsabilità penali conseguenti ad una dichiarazione mendace – attesterà l'assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo indicando per ciascuna delle marche utilizzate il numero identificativo e la data di emissione; - le 2 foto tessere dovranno essere allegate in formato .jpeg ad alta definizione; - l'originale dell'istanza e di tutta la documentazione ad essa allegata dovrà essere consegnato presso gli Uffici dell'Ordine al momento del ritiro del proprio libretto di pratica. In tale occasione – salva diversa indicazione che verrà fornita via pec/mail in risposta a quella dell'istante - dovrà altresì procedersi al pagamento della tassa di iscrizione (€ 25,00), del costo del tesserino (€ 10,00) e della quota di iscrizione annuale (€ 50).

- che per i semestri di pratica ultimati – e che non rappresentino l'ultimo (o l'unico in ipotesi di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari) semestre di tirocinio professionale - i tirocinanti, ove non avessero già provveduto, dovranno far vidimare il libretto di pratica secondo le seguenti modalità:
 - a) Il libretto dovrà essere compilato in ogni sua parte ed andrà integralmente scansionato, completo di ogni allegato (relazione semestrale e/o annuale, foglio delle udienze);
 - b) il dominus invierà a mezzo Pec il libretto all'indirizzo Pec dell'Ordine (segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it), indicando nell'oggetto “Verifica semestre n. ___ pratica Dott./Dottoressa ___” e dichiarando nel testo della mail: “Il sottoscritto Avv. _____, dichiara sotto la propria responsabilità che il Dott./la Dottoressa ___ nato/a a ___ il _____, iscritto/a al Registro dei praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Monza, ha continuato senza interruzioni la pratica forense in modalità telematica, essendo allo stesso/alla stessa affidate attività a distanza sotto la vigilanza e la responsabilità dello scrivente. Conferma inoltre il contenuto del libretto che si allega”;
 - c) il Consiglio verificherà in ogni caso l'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio, riservandosi di richiedere attività o relazioni integrative e - ove il numero delle udienze a cui il tirocinante abbia assistito nel semestre fosse inferiore a venti - valuterà se il numero, la distribuzione cronologica e la varietà delle udienze comunque svolte sia tale da comprovare l'effettività della pratica;



d) la verifica positiva del libretto e del semestre sarà comunicata al dominus ed al tirocinante

all'indirizzo mail da esso fornito, con riserva di ogni annotazione sul libretto non appena sarà possibile acquisirne la materiale disponibilità;

f) con le stesse modalità verrà comunicato l'eventuale esito negativo della verifica, con ogni conseguente provvedimento.

- art. 6 DL 22/2020 il tirocinio professionale avrà durata di 16 mesi (anziché di 18 mesi) solamente per coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione dell'anno accademico 2018/2019 prorogata al 15 giugno 2020. Al fine di poter sostenere le prove scritte di esame di avvocato nella sessione di dicembre 2021, si raccomanda di effettuare l'iscrizione al Registro dei praticanti entro e non oltre il 30 giugno 2020.

Relativamente all'operatività delle Segreterie e alla gestione del personale dipendente, sempre ai primi di aprile 2020 è stato predisposto e deliberato una circolare denominata "Emergenza Coronavirus nuove disposizioni per i lavoratori dell'Ordine degli Avvocati di Monza e della Fondazione Forense di Monza" e nel corso dell'anno è stato da Fondazione Forense approvato un Regolamento disciplinante lo smart-working.

Ai primi di maggio è stato deliberato e pubblicato un PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO FF e ORDINE_DIPENDENTI E ESTERNI al fine di regolamentare in sicurezza gli accessi agli spazi sia dei dipendenti che degli esterni. Il protocollo è stato comunicato anche al Responsabile della sicurezza degli enti e dagli stessi approvato.

L'attività di sportello delle segreterie e il relativo accesso, sono stati disciplinati a seconda delle possibilità concesse dall'andamento della emergenza sanitaria mentre il supporto telematico attraverso l'evasione di email e pec sono continuati ininterrottamente.

Relativamente alla **mediazione** e alle **attività dell'Organismo di conciliazione** a inizio 2020 è stata definita dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Forense, come previsto dallo scadenziario 2020, la modalità di trattamento delle richieste di sospensione volontaria dall'attività di mediatore deliberando che la richiesta pervenga in forma scritta e solo per giustificato motivo per la durata di 6 mesi prorogabile di altri 6 mesi da richiedersi nella stessa modalità (Cda del 20/01/2020). RPC ha verificato e messo agli atti l'estratto del relativo verbale.

Di seguito l'emergenza sanitaria ha indotto ad un globale ripensamento dello svolgimento delle attività in quanto per molti mesi non è stato possibile svolgere gli incontri di mediazione in presenza. La commissione dell'Organismo e il Consiglio di



amministrazione della Fondazione hanno ideato e pubblicato delle Linee guida sulla mediazione telematica che sono poi state divulgate anche all'interno della commissione ADR dell'Ulof e sono servite da modello per tutti gli ordini Ordini lombardi. In esse sono state riviste e ridefinite molte delle fasi della mediazione ora necessariamente svolgibili in videoconferenza. Si è scelto a riguardo l'utilizzo della piattaforma Teams in quanto la stessa è stata prescelta dal Ministero di giustizia per lo svolgimento delle udienze telematiche. Si è dovuto dunque ripensare la modalità di accertare la presenza delle parti e di sottoscrizione dei verbali.

In seno alla Commissione dell'Organismo, nella riunione del 24/03/2020 e con conseguente CDA nella seduta del 31/03/2020, dunque è stata stabilita la modifica del Regolamento dell'Organismo all'art. 12 prevedendo la modalità di svolgimento delle mediazioni on-line anche tramite Microsoft Teams.

Sempre nel corso del mese di marzo 2020 è stato integrato il modello di procura prevedendo anche la **procura sostanziale**, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli incontri e garantire la valida sottoscrizione dei verbali/accordi nel caso in cui la parte non possa essere presente o, pur presente se in videoconferenza, non possa firmare digitalmente.

Tra marzo e aprile 2020 sono state apportate le modifiche ai modelli di verbali/accordi in conseguenza allo svolgimento degli incontri in modalità virtuale.

In seno al CDA del 28/05/2020 è stato modificato il Tariffario e deliberata la riduzione delle indennità per le mediazioni volontarie equiparandole alle tariffe della mediazione obbligatorie e in data 11/06/2020 è stata emessa una circolare informativa per incentivare il ricorso alla mediazione volontaria. La modifica del tariffario inizialmente approvata fino al 31/12/2020 è stata successivamente prorogata al 31/12/2021.

Inoltre nel corso del 2020, con parere del Presidente del Consiglio dell'Ordine e delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense di Monza del 23/09/2020, conseguente alla riunione della Commissione dell'Organismo di conciliazione di Monza del 7/9/2020, dopo l'analisi delle quote insolute dell'Organismo, sia in capo all'Ordine per gli anni 2016-2017-2018, che in capo alla Fondazione Forense per gli anni 2019 e 2020, si decide di inviare un ultimo sollecito e poi procedere al recupero forzoso mediante presentazione in proprio dei ricorsi per ingiunzione per gli insoluti sino all'ammontare di 1.031,00 euro. La segreteria ha provveduto e sono stati depositati n. 10 Decreti ingiuntivi in capo all'Ordine e n.6 in capo a Fondazione.

Nella seduta del Coa del 10/03/2021 il Consiglio delibera di dare mandato al Consigliere Tesoriere Avv. Stefano Cavallini di agire con ricorso per ingiunzione per il recupero degli importi superiori agli euro 1.000,00 dovuti per le mediazioni in favore dell'Organismo di mediazione relativamente a posizioni ancora in carico all'Ordine.

Si è messo poi a sistema un'attività corrente mensile di monitoraggio delle quote parti non incassate e di invio dei solleciti con cadenza temporale regolare.

Si è poi deliberato il 30/9/2020, sempre al fine di gestire il mancato pagamento delle



quote, una nuova modalità operativa che prevede la possibilità di rinviare gli incontri di mediazione fissati qualora una parte risulti inadempiente ad una data successiva con impegno delle parti di saldare il dovuto entro la stessa.

RPCT si incarica nel corso del 2021 di impostare idonea procedura finalizzata a monitorare l'esito di tale misura (Vedi [Scadenziario 2021](#)).

Con delibera consiliare del 18/11/2020 è stata effettuata una revisione del contratto di servizi in essere tra Fondazione e Ordine in forza del quale Fondazione Forense si impegna allo svolgimento di taluni servizi in favore dell'Ordine degli Avvocati di Monza, con particolare riguardo a quelli connessi alla gestione amministrativa, contabile e di tesoreria e finanza nonché ad attività connesse alla gestione delle pratiche di carattere assicurativo.

Il Consiglio, infatti, in ragione delle attuali criticità dell'assetto organizzativo dell'Ordine ed in particolare delle carenze di organico e maggiormente a fronte di ulteriori attività che hanno dovuto essere affidate alla Fondazione Forense con particolare riguardo ad esempio alla gestione, pubblicazione e diffusione delle circolari, protocolli ed avvisi agli iscritti, all'aggiornamento del sito, a causa dell'emergenza sanitaria, ha deliberato che il corrispettivo per l'anno 2020 sia rivisto ed incrementato in misura che risulti commisurato ai maggiori servizi effettivamente resi e dunque sia determinato nell'importo complessivo di € 24.000,00 oltre ad IVA; valutando che tale quantificazione si presenti congrua anche per l'anno 2021.

Con delibera consiliare del 18/11/2020 si è stabilito di cessare il contratto di servizi in essere tra Ordine e Fondazione, in forza del quale l'Ordine si impegnava allo svolgimento di taluni servizi connessi alla gestione del fronte office della Segreteria dell'Organismo di Conciliazione.

Il Consiglio infatti verificato che, dapprima a causa della sospensione e comunque notevolissima contrazione dell'attività dell'Organismo di Mediazione conseguente all'emergenza sanitaria e poi in ragione della riorganizzazione di tale attività su base quasi esclusivamente telematica, qualsiasi attività svolta dal personale dell'Ordine degli Avvocati in favore di tale Organismo e, più in generale, della Fondazione si è dapprima ridotta e quindi (dal mese di Maggio 2020) è del tutto venuta meno e valutato anche al tempo stesso le carenze di organico del personale dell'Ordine, ha ritenuto opportuno la cessazione del contratto in essere.

Riguardo al Regolamento di Contabilità della Fondazione Forense RPCT insieme al direttivo della Fondazione ha ritenuto di rimandare al 2021 la predisposizione di uno specifico regolamento di contabilità per la Fondazione Forense anche in considerazione delle altre priorità che si è dovuto affrontare appunto a causa dell'emergenza sanitaria ([Vedi scadenziario 2021](#)).



I SERVIZI AL CITTADINO MESSI A DISPOSIZIONE DALL'ORDINE E DAI SUOI ISCRITTI

I servizi al cittadino offerti dall'Ordine degli Avvocati in collaborazione con le istituzioni del territorio sottolineano l'importanza della funzione sociale degli Ordini: Monza si è sempre impegnato per affrontare la sfida nazionale sul tema della Giustizia, una sfida che parte dai territori e dai professionisti.

La capacità di interazione con i cittadini ha fatto sì che l'Ordine di Monza si sia evoluto nel corso degli anni partendo dalle dinamiche sociali, politiche ed economiche per aderire al bisogno quotidiano di giustizia delle persone.

È la concretezza della risposta a emergenze attuali a distinguere gli ultimi anni di attività dell'Ordine, che ha individuato sistematicamente e agito su bisogni e target specifici, come dimostrano, tra gli altri, il lavoro di ampia portata svolto dall'Organismo di conciliazione che ha definito nel periodo 2007-2020 n. 5864 procedimenti, di cui proseguiti in mediazione n. 1124 pari al 12,17% (diminuito di circa il 6% rispetto l'anno precedente) e le n. 11.405 pratiche di Patrocinio a spese dello stato gestite dalla Segreteria dal 2007 al 2020 (2007 n 128, 2008 n 528, 2009 n 536, 2010 n 519, 2011 n 655, 2012 n 704, 2013 n 992, 2014 n 946, 2015 n 1186, 2016 n 1164, 2017 n 1150, 2018 n 1048, 2019 n 1033, 2020 n 816).

Si segnala che a causa della pandemia nel 2020 non si sono potuti svolgere progetti nelle e con le scuole di Monza e Brianza e i progetti di alternanza scuola lavoro, mentre lo sportello legale al cittadino è stato fortemente compromesso.

Riguardo al servizio del **GRATUITO PATROCINIO** il Consiglio, come previsto dallo scorso Piano e in allineamento alla prassi già introdotta da altri Ordini su tutto il territorio Italiano ed al fine di facilitare l'operatività degli Avvocati iscritti alle liste del Gratuito Patrocinio, anche in considerazione della crisi epidemiologica, ha deliberato l'attivazione del servizio di **deposito On Line** delle domande di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

A decorrere dal giorno 14/04/2020 le istanze sono state accettate esclusivamente in modalità telematica tramite accesso dal sistema Sferabit, con relativa necessità per l'utente di designare anticipatamente il proprio difensore di fiducia.

A seguito di accesso al predetto sistema informativo, tramite le credenziali degli avvocati e accedendo tramite apposita icona denominata "Patrocinio a spese dello Stato", oltre all'anagrafica delle istanze precedentemente presentate e definite, i professionisti possono procedere alla compilazione di "nuova istanza".

Tale iniziativa è stata ideata e resa attiva sul nuovo sito istituzionale nella speranza di agevolare l'operatività da remoto per lo svolgimento degli incombenti, con particolare riferimento all'attuale situazione emergenziale. Contemporaneamente si è data la



possibilità ai Consiglieri, attraverso apposite credenziali generate automaticamente da Sfera, di consentire l'accesso all'area riservata e la disanima delle istanze depositate agevolando il lavoro da remoto e la condivisione della documentazione digitalizzata. Si è anche concordata una nuova modalità di verifica dei procedimenti in corso attraverso l'estrazione da Sfera di tutti i dati relativi ai procedimenti GP di un periodo selezionato e ciò anche al fine di tenere monitorato le tempistiche di evasione da parte dei relatori coinvolti.

A gennaio 2021 RPCT (vedi Libro Verbale del 13/01/2021) ha verificato le statistiche sui procedimenti di GP gestiti nel 2020 attestando un tempo medio di evasione del 96,69% delle pratiche depositate di 45 giorni medi.

Di seguito brevi approfondimenti su alcuni specifici servizi.

L'attività dello **SPORTELLO LEGALE AL CITTADINO** di cui si è dettagliatamente descritto nel Piano 2020-2022 è stato gravemente condizionata dalla crisi sanitaria 2020.

In data 07/01/2020 Il Consiglio dell'Ordine di Monza, unitamente a quello di Milano ha sottoscritto una nuova convenzione anche con il Comune di Cinisello Balsamo per l'istituzione del servizio di Sportello Legale al Cittadino. A causa della pandemia da Covid-19 tutti gli Sportelli Legali non hanno potuto proseguire nell'erogazione del servizio e pertanto dal febbraio 2020 sono stati sospesi.

Nonostante il periodo emergenziale ancora in corso, dal mese di settembre, ove e quando le disposizioni di legge e le condizioni sanitarie lo hanno consentito, vi è stata una ripresa parziale del servizio. Attualmente nei Comuni, che hanno manifestato la disponibilità all'attivazione dello Sportello Legale e che non sono in zona rossa o arancione, rendono il servizio secondo il calendario predisposto dalla Segreteria dell'Ordine di Monza.

SPORTELLO VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Non si è potuto svolgere alcuna attività da febbraio 2020 a causa della pandemia.

GESTIONE DIFESA D'UFFICIO

Altra attività svolta dall'Ordine a forte rilevanza sociale è la gestione degli elenchi e dei turni dei Difensori d'Ufficio. Per svolgerla viene utilizzato un gestionale predisposto dal Consiglio Nazionale Forense denominato GDU. Dal 16/01/2020 è stato riproposto in una nuova versione on line il nuovo portale per la gestione delle istanze per l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio.

La piattaforma è accessibile attraverso il sito www.consiglionazionaleforense.it, nell'area "Argomenti", alla voce "Difese di Ufficio", oppure cliccando direttamente sul seguente collegamento <https://gdu.consiglionazionaleforense.it>.

Mentre per l'effettiva corrente trimestrale generazione dei turni viene utilizzato il gestionale Sfera.



RPC insieme al personale incaricato ha verificato nel corso del 2020 l'effettiva implementazione del programma e le relative prospettate miglorie: con l'attuale sistema sia l'Avvocato che la Segreteria possono monitorare lo stato delle istanze (in lavorazione al COA, in delibera dal COA, inviata al CNF, in lavorazione dal CNF, delibera CNF).

In data 29 e 30 ottobre 2020 sono stati organizzati dal CNF due incontri della Rete dei Referenti dei Consigli dell'Ordine per la Difesa di Ufficio per approfondire nello specifico il tema della cancellazione dalle liste e dall'elenco unico nazionale dell'avvocato destinatario di provvedimento disciplinare con indicazione delle diverse opzioni, e lo schema riepilogativo dei requisiti per la iscrizione e la permanenza nell'Elenco dei difensori di ufficio ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense in vista della scadenza delle domande di permanenza nell'elenco dei difensori di ufficio per l'anno 2021, da presentarsi entro il 31.12.2020.

La segreteria ha inoltre predisposto delle statistiche atte a verificare la corrispondenza ed aderenza tra le risultanze del programma del Cnf e quelle del gestionale in uso Sfera (file Elenco Difensori d'ufficio al ...xls). In esso per le diverse liste di difensori d'Ufficio (maggioresni, minoresni, immigrati) vengono monitorati i seguenti dati: Cognome e nome, data presentazione istanza permanenza, pendenze disciplinari (superiore ad avvertimento nei 5 anni precedenti), assolvimento obbligo formativo, nome componente commissione esaminatore, data caricamento drive, disamina/parere esaminatore, data delibera coa, data invio e firma parere su Gdu. L'aggiornamento del file è previsto annualmente in corrispondenza con il periodo fissato per il deposito delle domande di permanenza entro il 31/12 di ogni anno.

In data 23/12/2019 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la Presidente del Tribunale di Monza e il Questore di Monza e della Brianza per l'organizzazione del servizio immigrazione, in applicazione all'art. 13 comma 5 bis D. Lgs. 286/1998.

A partire dal mese di gennaio 2020 con la Fondazione Forense si è organizzato un approfondito corso dal titolo "IL RUOLO DEL DIFENSORE NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE: INGRESSO, SOGGIORNO, ESPULSIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE che ha coinvolto ben 15 docenti esperti delle materie trattate e interessato circa 80 avvocati partecipanti.

Con delibera del Consiglio del 10/06/2020 è stato approvato e pubblicato sul sito istituzionale il **Regolamento della difesa d'ufficio nei procedimenti di convalida dell'espulsione degli stranieri**. Secondo tale regolamento, in capo al Consiglio dell'Ordine, vi è l'individuazione dei difensori d'ufficio nei procedimenti di convalida di espulsione degli stranieri attraverso apposita lista predisposta e gestita dallo stesso COA.

L'iscrizione nella lista dei difensori di ufficio è subordinata alla presentazione di apposita domanda indirizzata al Consiglio dell'Ordine unitamente alla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento fra cui la partecipazione ad un corso come quello appositamente organizzato. La permanenza nelle liste è subordinata all'invio della documentazione sempre prevista



dal regolamento e deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione.

Sono stati pertanto implementati i turni delle difese d'Ufficio già predisposti dall'Ordine di Monza con la nuova turnistica "TEMI IMMIGRAZIONI" generata sempre ogni trimestre automaticamente dal gestionale Sferabit che prevede la nomina di un difensore al giorno. Gli elenchi ed i turni generati vengono inviati trimestralmente dalla Segreteria al Giudice di Pace di Monza, al Presidente del tribunale di Monza ed alla Questura di Monza.

Relativamente ai servizi nei confronti degli iscritti, fra gli altri, si ritiene importante citare lo **SPORTELLO "CASSA FORENSE"**: presso la sede del Consiglio di Via Mantegazza, 2, ogni lunedì dalle 14,30 alle 17,00, previo appuntamento telefonico, è operativo, già dal 2008, lo Sportello Informativo Previdenziale e Assistenziale gestito dal Delegato di Cassa Forense Avv. Fabrizio Di Dozza e dalla dipendente dell'Ordine Sig. Ilaria Zanotti – appositamente formata, tramite corsi formativi e corsi aggiornamento tenuti appositamente da Cassa Forense con scadenza annua. Lo Sportello fornisce informazioni di carattere generale ovvero informazioni sull'iscrizione/cancellazioni e approfondimenti specifici in ordine alle posizioni dei singoli iscritti quali ad esempio la valutazione di presentare un'istanza di riscatto/ricongiunzione, piuttosto che la valutazione della tipologia di istanza di pensione con il relativo calcolo.

Mediante a detto sportello fruiscono n. 4 iscritti alla settimana, per un totale di circa 180 appuntamenti annuali. Nel corso del 2020 si sono potuti tenere gli appuntamenti di gennaio e febbraio mentre, a partire da marzo, lo sportello ha interrotto la sua attività. Si sono ripresi gli incontri con i richiedenti a dicembre 2020, sempre su appuntamento.

Anche l'ambito della **FORMAZIONE CONTINUA** è stato ovviamente profondamente scosso dall'emergenza sanitaria. Tutta l'attività in aula è stata immediatamente sospesa e in parte, ove possibile, traslata in modalità telematica (Fad). Con delibera n. 168 del 20.3.2020 il Consiglio Nazionale Forense ha disposto che:

- l'anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF n. 6/2014;

- nell'anno solare 2020 ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 Legge 247/2012 mediante il conseguimento di minimo 5 crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forense, deontologia ed etica professionale;

- i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD (Formazione A Distanza);

- i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli



anni del triennio formativo 2017/2019 ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.

Il Consiglio dell'Ordine nella seduta del 1/4/2020,

- visto il D.L. n. 6/2020 e i successivi provvedimenti nazionali, regionali e locali assunti per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19, che hanno vietato eventi culturali in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico, ponendo altresì stringenti limitazioni negli spostamenti;

- richiamata la delibera del CNF n. 168 del 20/3/2020;

- ricordate la delibera ULOF del 8/2/2020 e le proprie delibere del 12/02/2020 e del 4/3/2020, con le quali era stato disposto di concedere una proroga, dapprima sino al 31/3/2020 e poi comunque sino alla maggior durata di sospensione delle attività formative, per il conseguimento dei crediti formativi necessari per il soddisfacimento del requisito di cui all'art. 2 comma 2 lettera e) del DM 47/2016;

- ritenuto che le anzidette delibere debbano ritenersi superate alla luce della delibera del CNF n. 168 del 20/3/2020, che ha sostanzialmente stabilito il termine del 31/12/2020 per sanare i crediti formativi mancanti per il triennio 2017/2019;

ha deliberato

- di revocare le proprie delibere del 12/02/2020 e del 4/3/2020 sopra ricordate;

- di concedere termine sino al 31/12/2020 per consentire che, alla anzidetta data, sia comunque raggiunta la misura complessiva di n. 60 crediti formativi per il triennio 2017/2019 di cui almeno n. 9 crediti formativi in materia obbligatoria, indipendentemente dalla loro suddivisione all'interno del periodo; con avvertimento che, decorso il termine del 31/12/2020, per coloro che non avessero regolarizzato la propria posizione formativa verrà avviato il procedimento di cancellazione previsto dagli articoli 21 Legge 247/2012 e 3 del DM 47/2016, ferma restando la rilevanza disciplinare del mancato assolvimento dell'obbligo formativo;

- di precisare che:

1) il periodo 1/1/2020 - 31/12/2020 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo, che viene quindi individuato nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2023;

2) in ogni caso, solamente per l'anno solare 2020 ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 Legge 247/2012 dovranno essere conseguiti almeno 5 crediti (di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forense, deontologia ed etica professionale), senza alcuna limitazione per i crediti acquisiti con modalità FAD (Formazione A Distanza);

3) i crediti conseguiti nell'anno 2020, anche con modalità FAD, in eccedenza rispetto al minimo richiesto di 5 crediti (di cui almeno 2 in materia obbligatoria), verranno computati, salvo diversa manifestazione di volontà scritta da parte dell'interessato, anzitutto a completamento dei crediti formativi mancanti nel triennio 2017 - 2019, sino al raggiungimento dei 60 crediti formativi complessivi (di cui almeno 9 in materia obbligatoria) e, nella misura residua, per il successivo triennio 2021 - 2023;

4) l'obbligo formativo per il triennio 2021-2023 è confermato in n. 60 crediti



complessivi di cui n. 9 nelle materie obbligatorie, con un minimo di n. 15 crediti (di cui almeno 3 in materia obbligatoria) per ciascun anno solare.

Tali novità sono state pubblicate sul sito istituzionale e divulgate il 6/4/2020, a mezzo mail, agli iscritti.

Sempre al fine di supportare gli iscritti, il Cda di Fondazione e il Consiglio dell'Ordine hanno poi, in data 22/04/2021:

- preso atto della disponibilità di Fondazione Forense;
- richiamata la delibera CNF n. 168 del 2020 e la propria delibera del 1.4.2020;
- considerata l'emergenza sanitaria da Covid-19 e le ricadute che la stessa comporta sull'attività degli iscritti e sulle loro condizioni economiche e finanziarie;
- ritenuto pertanto opportuno mettere in condizione tutti gli iscritti di poter conseguire per l'anno 2020 i crediti formativi minimi stabiliti dalla delibera del CNF n. 168 del 2020, ovvero n. 5 crediti (di cui almeno n. 2 in materia obbligatoria);
deliberato
 - di riconoscere a tutti i propri iscritti la possibilità di partecipare gratuitamente agli eventi di aggiornamento organizzati dalla Fondazione Forense nell'anno solare 2020 in materia non obbligatoria per un numero di eventi che consentano l'attribuzione, complessivamente, di un massimo di n. 6 crediti formativi, delegandone il controllo e le modalità esecutive alla Fondazione Forense e fermo restando che per gli iscritti rimarrà confermata la partecipazione gratuita agli eventi in materia obbligatoria organizzati dalla Fondazione Forense;
 - di precisare che la gratuità di cui sopra è limitata al numero di posti disponibili per ciascun evento e riguarda la sola attività di aggiornamento ex art. 2, Il comma del Regolamento CNF n. 6/2014, essendone quindi escluse le attività descritte dal III comma del medesimo articolo ed i corsi finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze o all'iscrizione in appositi elenchi;
 - di autorizzare Fondazione Forense a riconoscere, secondo modalità che verranno definite dalla stessa, un voucher da fruire entro il 31/12/2021 di importo pari al prezzo versato per coloro che nel 2020 già hanno corrisposto a Fondazione Forense il prezzo di eventi già svolti o da svolgere ai quali avrebbero potuto partecipare a titolo gratuito o ai quali intendono partecipare a titolo gratuito.

Anche nel 2021 in seguito al perdurare dello stato di crisi sanitaria, l'attività di formazione è stata rivista secondo la delibera del CNF n. 310 del 18.12.2020.

In sintesi:

- il periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo, così come il 2020;
- per l'anno solare 2021 ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 Legge 247/2012, dovranno essere conseguiti almeno n. 15 crediti (di cui almeno n. 3 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forense, deontologia ed etica professionale), senza alcuna limitazione per i



- crediti acquisiti con modalità FAD (Formazione a Distanza);
- i crediti che sono stati conseguiti nell'anno 2020, come da delibera del Cnf n.168 del 20/03/2020, in eccedenza rispetto al minimo richiesto di n. 5 crediti (di cui almeno n.2 in materia obbligatoria), verranno computati, salvo diversa manifestazione di volontà scritta da parte dell'interessato, anzitutto a completamento dei crediti formativi mancanti nel triennio 2017 – 2019, sino al raggiungimento dei n. 60 crediti formativi complessivi (di cui almeno n. 9 in materia obbligatoria) e, nella misura residua, per l'anno 2021.

* * *

4.3 Analisi dei rischi

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione.

Sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPCT, tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. In particolare, il processo di gestione del rischio ha richiesto la partecipazione ed il coinvolgimento dei dipendenti dell'ente.

L'individuazione delle aree a rischio è scaturita da una riflessione sulla "gestione del rischio", cioè sul compimento di tutte le attività che hanno guidato il RPCT per ridurre la probabilità che il rischio di corruzione si verifichi.

Per effettuare l'analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio. La mappatura ha consentito l'individuazione dei processi e delle loro fasi, con l'elaborazione delle singole misure di prevenzione

L'individuazione delle aree a rischio è scaturita da un complesso processo di "Gestione del rischio", cioè dal compimento di tutte le attività che hanno guidato il RPCT per ridurre le probabilità che il rischio di corruzione si verifichi.

Nel 2018 e poi nel 2019 si è integralmente riletto la mappatura di tutti i processi e le attività anche in ottica di GDPR. Praticamente, nell'aggiornamento del Registro dei trattamenti come da art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679, si è ampliata, in ottica sistemica, la descrizione dei processi istituzionali e di supporto migliorandola, dettagliandola ed integrandola con le informazioni richieste dalla normativa.

Si rimanda a riguardo il Registro dei trattamenti stesso:

[..\..\GDPR\REGISTRO DEI TRATTAMENTI\Art30 GDPR Modello Registro dei trattamenti Ordine Avvocati Monza.](#)



[rev0.xls](#).

Per la suddivisione delle aree si è seguita la seguente metodologia:

- *individuazione delle aree a rischio;*
- *individuazione degli interventi per ridurre i rischi;*
- *definizione di misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPCT*

Con l'approvazione da parte del Consiglio del PTPC avrà inizio l'attività di *monitoraggio* del Piano da parte del RPC.

4.4 Pianificazione e previsione

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPC. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. Considerate le differenti attribuzioni dell'Ordine, e fatta riserva di una più completa disamina delle questioni, si è scomposta l'attività in due macro-aree:

- **area giuridica**: compiti istituzionali (area da considerarsi come principale, anche ai fini della stesura del presente documento);
- **area gestionale**: area contabile – tesoreria e area personale.

Per ciascuna delle aree è stato individuato un referente coinvolto nell'analisi del rischio.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine, suddividendo il tutto in due macro categorie:

- i processi istituzionali, che riguardano le attività che l'Ente svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle norme vigenti;
- i processi di supporto, che comprendono le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni riconosciute all'Ente.



La tabella seguente riporta per ciascuna delle due aree individuate i relativi processi.

Tabella 1 – Elenco processi

Area	Processo
<p style="text-align: center;">AREA GIURIDICA</p> <p>Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato. 2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione. 3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi. 4. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge. 5. Provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle ed ammissione al Gratuito Patrocinio nel Settore Civile. 6. Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente. 7. Servizi al Cittadino <p>Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti. 2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i fornitori. 3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica. 	Attività consultiva
	Attività deliberante
	Attività di vigilanza
	Attività consultiva qualificata (liquidazione parcelle)
	Attività in materia di formazione
	Attività in materia di conciliazione
<p>AREA GESTIONALE: PERSONALE E CONTABILITÀ</p> <p>Area acquisizione e progressione del personale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reclutamento. 2. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna 3. Incasso quote degli iscritti e relativo recupero crediti <p>Area servizi e forniture</p>	Gestione del personale e consulenti
	Affidamenti di lavori beni e servizi

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ente, l'attenzione è stata rivolta in primis ai processi che rientrano nella competenza dell'area giuridica, che possono ritenersi più esposti al rischio.



Sono stati altresì, laddove possibile, definiti strumenti e tempi per lo svolgimento delle attività e gli output previsti.

Relativamente ai processi istituzionali di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato, già dal 2020 e poi all'inizio del 2021, i Segretari dell'Ulof si sono occupati di concertare una modalità di **verifica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione**, nonché della revisione di Albi ed elenchi. A decorrere dal 15/02/2021 è stata attivata la piattaforma telematica per la compilazione e la presentazione dell'autocertificazione afferente il possesso dei requisiti previsti dalla Legge Professionale per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo attraverso Sferabit. La detta procedura dovrà essere completata entro e non oltre le ore 23:59 del 30/04/2021, termine da ritenere essenziale e dal giorno successivo il format verrà disattivato. La piattaforma è raggiungibile all'interno della area riservata di Sfera di ogni iscritto e vi si potrà accedere premendo sul pulsante "Revisione Albo".

La compilazione del modulo di revisione dell'albo è accompagnata da apposite istruzioni ed avviene attraverso spunta delle opzioni corrispondenti alla situazione personale di ogni iscritto. Al termine della compilazione il sistema consente di generare un file con estensione "pdf" che va sottoscritto dall'iscritto, con firma digitale o analogica e ricaricato, per completare la procedura (a quel punto il file risulterà accessibile alla sola segreteria, per le successive verifiche). Dal mese di maggio 2021 il Consiglio si riserverà di programmare le attività per la disanima delle schede compilate e la verifica dei requisiti di permanenza (Vedi [Scadenziario 2021](#)).

4.5 Le misure specifiche

Fermi restando ulteriori approfondimenti o analisi condotte necessariamente dai singoli enti, l'ANAC nel PNA 2016 ha svolto una prima individuazione esemplificativa delle aree di rischio specifiche per i collegi e gli ordini professionali, ovvero:

- a. formazione professionale continua;
- b. rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- c. indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

RPCT ha dunque riservato una specifica riflessione a queste tre aree di rischio come di seguito:



a.) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Si specifica qui la gestione dell'Area FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (totalmente delegata alla Fondazione Forense di Monza con delibera del 15/01/2020 per il triennio 2020-2022). Per tutte le peculiarità che lo stato di emergenza sanitaria da Covid 19 ha indotto sull'area Formazione Continua si rimanda al paragrafo Analisi del contesto interno.

Per il trattamento di questa particolare area di rischio ci si è sforzati di identificare correttamente i processi ed individuare i rischi corrispondenti e le connesse misure di prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo.

Processi e procedimenti rilevanti:

- esame e valutazione della domanda di accreditamento dei soggetti terzi diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione;
- esame e valutazione delle offerte formative e l'attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, DPR 137/2012, svolta in proprio da parte dei Consigli Nazionali o degli Ordini e Collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio Nazionale e degli Ordini e Collegi territoriali.

Possibili eventi rischiosi:

- alterazioni documentali volte a favorire l'accREDITamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di accREDITamento, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio Nazionale e/o degli Ordini e Collegi territoriali;



Misure ADOTTATE:	ATTORI COINVOLTI
<ul style="list-style-type: none"> • controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti; 	Segreteria Fondazione forense – Consiglio di amministrazione Fondazione Forense
<ul style="list-style-type: none"> • introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi mediante pubblicazione nel sito istituzionale nella sezione INIZIATIVE FORMATIVE FONDAZIONE FORENSE e ALTRE INIZIATIVE FORMATIVE 	Segreteria Fondazione forense
<ul style="list-style-type: none"> • rotazione dei soggetti formatori compatibilmente con l'offerta sul territorio; 	Consiglio di amministrazione Fondazione Forense – Comitato tecnico scientifico
<ul style="list-style-type: none"> • controlli sulla persistenza dei requisiti dei soggetti erogatori di formazione 	Consiglio di amministrazione Fondazione Forense – Commissione Accreditamento locale

Si segnala che RPCT:

- a giugno 2020 e a dicembre 2020 ha verificato a campione la corretta gestione e assegnazione dei crediti formativi come da verbale di verifica nelle sedute del 25/06/2020 e 22/12/2020.
- a fine dicembre 2020 ha verificato la posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti (vedi verbale di verifica avvenuta in data 28/12/2020 file: elenco_crediti_anno_transitorio_2020_al 28.12.2020.xls);
- periodicamente verifica che sul sito istituzionale siano pubblicati gli stessi eventi gestiti su Forma- Sfera;
- a dicembre 2020 ha verificato l'elenco dei docenti sia dell'area formazione continua sia della Scuola forense al fine di attestare la rotazione compatibile con l'offerta (vedi verbale di verifica avvenuta in data 28/12/2020);
- a dicembre 2020 ha verificato a campione l'attività di accreditamento svolta dalla Commissione Accreditamento locale come da verbale di verifica nelle sedute del 25/06/2020 e 22/12/2020.



Le attività di verifica hanno approfondito le tipicità del 2020 che come dettagliato nel capitolo “Analisi del contesto interno” ha visto, a causa della pandemia, dover rivedere molti dei processi interni della formazione continua tra cui quello dell’accreditamento. Oltre alla già citata delibera del CNF n.168/2020 che ha riformulato l’obbligo formativo per il 2020 nella misura di n. 5 crediti formativi consentendo che gli stessi potessero essere acquisiti tutti in modalità fad, si è verificato anche che la Delibera n. 193 CNF del 20 Aprile 2020 “Formazione Continua e accreditamento eventi” sia stata correttamente applicata e come la stessa abbia impattato.

In tale delibera infatti il Consiglio Nazionale Forense,

-considerato che l’emergenza COVID 19 rende necessario che la formazione degli Avvocati avvenga osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute e che, allo stato, tanto è possibile mantenendo adeguato distanziamento sociale oppure attraverso la formazione a distanza,

_ considerato che, ai sensi dell’art. 17 c. 2 del Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche, il C.N.F. è competente a concedere l’accreditamento per la Formazione a distanza salvo se riferita ad eventi già previamente accreditati, che devono comunque essere sottoposti alla preventiva valutazione da parte della Commissione centrale per l’accreditamento della formazione costituita presso il C.N.F. (di seguito: Commissione centrale), circa la rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla “Nota tecnica sull’accreditamento delle attività di Formazione a distanza (FAD)”,

_ considerato che, ai sensi dell’art. 17 comma 3 del Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini hanno poteri di accreditamento e valutazione degli eventi formativi organizzati a livello locale o distrettuale,

_ considerato che il C.N.F., in virtù della propria delibera–quadro n. 16 del 23 ottobre 2015, ha stipulato protocolli d’intesa per la formazione con alcune associazioni forensi maggiormente rappresentative riconoscendo, all’attività di formazione e aggiornamento dalle stesse svolta nell’area giuridica di loro competenza, valenza scientifica, nonché congruenza e coerenza rispetto alle finalità del Regolamento ed autorizzandole ad attribuire agli eventi dalle stesse organizzate nell’area giuridica di loro competenza, i crediti formativi secondo le indicazioni dell’art. 20 e con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale;

_ considerata la necessità di facilitare e incrementare il ricorso alla formazione a distanza in virtù dell’emergenza sanitaria in corso e delle disposizioni relative vigenti che vietano l’assembramento di persone;



_ considerato che la mole di richieste relative all'accREDITamento di eventi con la metodologia della FAD non consentirebbe un rapido accREDITamento degli stessi in modo da agevolare la formazione degli iscritti,

_ considerato che la "Nota tecnica sull'accREDITamento dell'attività di formazione a distanza (FAD)" stabilisce al punto 2.2., ai fini dell'accREDITamento, l'obbligo, per i Soggetti promotori, di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto.

delibera che

1) in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;

2) in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F., per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;

3) gli esami al termine dei corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi;

4) per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, alla rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla "Nota tecnica sull'accREDITamento delle attività di Formazione a distanza";

5) le determinazioni di cui alla presente delibera saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli esami da svolgersi fino al 31/12/2020.



Tali previsioni hanno comportato che:

- la Commissione accreditamento locale riaccreditasse in modalità fad tutti gli eventi formativi organizzati dalla Fondazione Forense e dall'Ordine e previamente accreditati in quanto rientranti nel piano dell'Offerta formativa 2020 ma previsti con uno svolgimento in aula;
- le associazioni territoriali chiedessero il riaccredito dei propri eventi in fad alle relative associazioni nazionali.

b.) ADOZIONE DI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PROCESSO LIQUIDAZIONE PARCELLE

La fonte della disciplina di questa attività è con tenuta negli art. 5 n. 3 L. 1395 del 24/6/1923, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c

Nonostante l'abrogazione della potestà tariffaria in capo agli enti professionali sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla "liquidazione di onorari e spese" relativi alle prestazioni professionali, avendo inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della predetta procedura di accertamento.

Il parere di congruità resta quindi, necessitato per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c.

Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli Ordini, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure:

Possibili eventi rischiosi:

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione della attività professionale.



Possibili misure:

- verifica che il regolamento interno sia in coerenza con la legge n.241/90, che disciplini la previsione di:
 - a) commissioni da istituire per le valutazioni di congruità;
 - b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni;
 - c) modalità di funzionamento delle Commissioni.
- introduzione di adeguati meccanismi di vigilanza da parte dell'Ordine sul rispetto del predetto regolamento interno.
- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- informatizzazione o, comunque, organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto,

Il regolamento per la liquidazione parcelle in Regolamento è applicato dal 2019. Il RPCT ha provveduto nel corso del 2020 a verificare il rispetto delle misure indicate nel Regolamento. Dette verifiche (vedi libro verbali verifiche periodiche RPCT) avvenute in data 21/07/2020 e in data 16/12/2020 hanno attestato tale rispetto. A campione (Parcella n. 8/2020 e n. 11/2020, e Parcella n. 3/2020, Parcella n. 37/2020, come da libro verbale) è stato vagliato l'iter procedurale di trattamento e la relativa tempistica.

Inoltre in data 16/12/2021 è stato analizzato da RPCT il File:registroparcelle_database.xls impostato e mantenuto al fine di monitorare esiti e tempistiche delle attività.

Da questo file si può evincere come i tempi di gestione del processo di attività riguardanti le liquidazioni parcelle si è nel corso del 2020 allungato di 20 giorni rispetto all'anno precedente, passando a 82 giorni nel 2020 (99 giorni nel 2017, 67 giorni nel 2018, 65 giorni nel 2019). Ciò in considerazione del fatto che l'emergenza sanitaria ha reso in alcuni mesi difficoltoso l'accesso fisico presso gli uffici per effettuare la disamina dei fascicoli e che le domande di liquidazione parcelle vengono gestite interamente in forma cartacea e richiedono dunque la visione in presenza da parte dei relatori incaricati.

c. INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Tra le altre fonti di disciplina vi è il DPR 380/2001. Vi sono, poi, altri casi in cui normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possano rivolgersi agli Ordini e Collegi territoriali, al fine di ricevere un'indicazione sui



professionisti iscritti agli Albi o Registri professionali, a cui affidare determinati incarichi.

Gli eventi rischiosi possono dunque attenere principalmente alla nomina di professionisti in rapporto di contiguità con i soggetti richiedenti e/o destinatari delle prestazioni professionali o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare terzietà, imparzialità e indipendenza.

Le misure preventive potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di **selezione di candidati**, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti.

È di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell'Ordine.

Qualora l'ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono auspicabili le seguenti misure:

- utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
- rotazione dei soggetti da nominare;
- valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni della designazione dirette da parte del Presidente se non in casi di urgenza;
- se la designazione avviene da parte del solo Presidente, prevedere la successiva ratifica da parte del Consiglio;
- verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
- eventuali misure di trasparenza sui compensi liquidati ai professionisti designati;
- sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina dei professionisti, almeno per prestazioni di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.

Si segnala che nel corso del 2020 RPC ha verificato (vedi verbale del Libro verbale verifiche RPC del 18/12/2020) che tutte le delibere del Consiglio di incarico a professionista/fornitore siano state svolte nel rispetto dei principi sopra riportati e che le azioni di miglioramento proposte nello scorso piano (specificazione in delibera delle cause di conferimento dell'incarico, l'esplicitazione in delibera della preventiva avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del professionista designato e del soggetto destinatario delle prestazioni professionali) non sono state svolte in quanto si considera che il principio di collegialità, sempre utilizzato, garantisca il rispetto dell'imparzialità degli incarichi.



Inoltre RPCT ha verificato che il controllo dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi viene svolta preliminarmente all'atto stesso della richiesta di preventivi ai soggetti fornitori coinvolti.

Relativamente alla Trasparenza periodicamente (vedi sul Libro verbale RPC verifica del 18/12/2020) RPC si accerta che gli elenchi pubblicati sul sito istituzionale in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/CONSULENTI E COLLABORATORI siano aggiornati.

Circa l'adempimento previsto dall'art. 1, comma 32, legge 190/2012, ovvero la trasmissione all'Anac di apposito modulo contenente gli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l'anno 2020, lo stesso non è stato effettuato in quanto nel corso dell'anno non sono stati emessi bandi di affidamento incarichi.

4.6 La normativa antiriciclaggio

L'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 prevede che *"(...) gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi"*.

L'Ordine, pertanto, non ha alcuno specifico potere ispettivo e/o di acquisizione di informazioni che vedano come soggetti passivi gli iscritti nei rispettivi albi.

Diversamente, come specificato dal CNF nella Circolare n. 12-C-2017 del 4 dicembre 2017 cui si rinvia, la funzione disciplinare è la sede naturale di controllo dell'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio a carico degli iscritti.

[http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/363826/Comunicazione+12-C-2017+%E2%80%93+%E2%80%9CD.lgs+25+maggio+2017%2C+n.+90+-+LA+NUOVA+NORMATIVA+ANTIRICICLAGGIO+-+gli+obblighi+di+promozione+e+controllo+a+carico+degli+Ordini+professionali%E2%80%9D/04845_66b-2262-44eb-852f-baed88d668cc\)](http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/363826/Comunicazione+12-C-2017+%E2%80%93+%E2%80%9CD.lgs+25+maggio+2017%2C+n.+90+-+LA+NUOVA+NORMATIVA+ANTIRICICLAGGIO+-+gli+obblighi+di+promozione+e+controllo+a+carico+degli+Ordini+professionali%E2%80%9D/04845_66b-2262-44eb-852f-baed88d668cc)

<http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/286756/Gli+adempimenti+antiriciclaggio+per+gli+Avvocati+-+aggiornamento+al+14+luglio+2017/51895bc4-4e66-4333-8255-a388431eb2a2>



Nel corso del 2018 si sono fatte numerose riflessioni circa l'impatto dell'effettiva applicazione della normativa antiriciclaggio sui processi e sulle attività; si sono organizzati n. 4 incontri formativi sul tema (16/1-13/3-9/10-11/12) e nel dicembre 2018 si è giunti a pubblicare delle NOTE OPERATIVE in particolar modo indirizzate ai Mediatori dell'Organismo di conciliazione, ed un VADEMECUM.

<http://www.metqgest.it/Upload/Ordine%20Avvocati%20di%20Monza%20e%20della%20Brianza/Archive/3.%20Informativa%20Importante%20-%20Antiriciclaggio1.pdf>

Si è conseguentemente provveduto a rivedere tutta la modulistica integrando la Domanda di Mediazione delle informazioni necessarie ai fini antiriciclaggio.

La nuova modulistica è in uso dal 01/01/2019. A fine di ogni anno vengono svolte statistiche di cui RPCT prende atto, finalizzate a verificare il trend delle seguenti variabili:

NUMEROSITA'

MEDIAZIONI DEPOSITATE

ADERITE

PROSEGUITE

TIPOLOGIA OBBLIGATORIA

VOLONTARIA

DELEGATA DAL GIUDICE-VOL.

DELEGATA DAL GIUDICE-OBBL.

CLAUSOLA CONTRATTUALE-VOL.

CLAUSOLA CONTRATTUALE-OBBL.

VALORE

N. MED CON VALORE INFERIORE A 15.000

N. MED CON VALORE DA 15.000,01 A 100.000

N. MED CON VALORE SUPERIORE A 100.000

TIPOLOGIA PARTI COINVOLTE N. PARTI

N. PARTI PERSONA FISICA

N. PARTI PERSONE GIURIDICHE

di cui CONDOMINI

N. DI PARTI PER CITTA' E PROVINCIA

Il 16/4/2020 è stato svolto dal consigliere di Fondazione Forense Avv. Gino Luigi Rossi Responsabile dell'antiriciclaggio del Coa di Monza, un incontro formativo dal titolo "Mediazione on-line ed antiriciclaggio" nel quale si è fatto il punto sull'applicazione della normativa vigente.



4.7 Anticorruzione, Trasparenza e disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679)

Il 25 maggio 2018, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, il successivo 19 settembre 2018, anche il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, l'ANAC ha dedicato un paragrafo specifico nel PNA 2018.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «*La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1*».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di **adeguatezza**, **pertinenza** e **limitazione** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («*minimizzazione dei dati*») (par. 1, lett. c) e quelli di **esattezza** e **aggiornamento** dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).



Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che *«Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»*. Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare **esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza** dei dati pubblicati.

Con Delibera del 9/05/2018, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza ha nominato quale "DPO" l'Avv. Alice Pisapia (Cod. Fiscale: PSPLCA82T52F205E) al quale sono assegnati compiti, incarichi e funzioni conformemente all'art. 39 del regolamento UE 2016/679 ed ha altresì disposto di istituire il Registro informatico delle attività di Trattamento dei dati.

Il 05/06/2018 l'Avv. Alice Pisapia ed il Dott. Filippo Pappalardo hanno svolto in sede un incontro di formazione con tutto il personale di segreteria.

Nel 2019 il DPO ha predisposto un documento di analisi del rischio sulla base del registro dei trattamenti compilato dall'ente. Tale bozza è stata inviata entro la fine di gennaio 2019 richiedendone la compilazione in alcune parti. La conclusione e la validazione del documento di analisi del rischio è stata poi completata da verifiche del DPO (27/03/2019) presso la sede dell'Ordine durante la primavera 2019.

Il 16/10/2019 l'Avv. Pisapia e il Dott. Pappalardo partecipano ad una seduta del Consiglio ove illustrano le tematiche del GDPR con riferimento alle attività degli Ordini, stimolando nello specifico una riflessione sulle procedure di archiviazione, che dovrebbero avviarsi verso la completa digitalizzazione.

Il Dott. Pappalardo evidenzia che è stata effettuata a livello di Ordini lombardi una mappatura dei rischi informatici, nell'ottica anche di rinnovare i siti internet. Accenna anche ad un costituendo vademecum ULOF in materia informatica.

RPC si farà carico di richiederne copia, una volta completato nel corso del 2020-21, al fine di confrontarne le prescrizioni con l'operato interno ([vedi scadenziario 2021](#)).

Nel corso del 2020 l'attenzione ai temi della Privacy ha accompagnato la traslazione dei processi sui mezzi telematici come già descritto. Ad esempio nelle mail di invio dei link di accesso alle riunioni o ai convegni è stata ideata e introdotta una formula informativa a tutela della riservatezza. Per esempio sulle comunicazioni di invio dei link di accesso ai corsi formativi si riporta "Ciascun partecipante è consapevole che, l'incontro formativo in modalità FAD a cui si sta per partecipare, ha carattere riservato e pertanto non è possibile alcuna forma di registrazione né diffusione del suo contenuto e che verrà registrato dalla segreteria organizzativa per finalità didattiche.



L'utente ai fini della registrazione delle presenze in ingresso verrà identificato dalla Segreteria tramite documento d'identificazione. Durante lo svolgimento del convegno la Segreteria svolgerà dei controlli atti a verificare l'effettiva presenza e l'orario di disconnessione verrà considerato come orario di Uscita dal convegno al fine del conteggio degli effettivi minuti di partecipazione. Inoltre, l'utente è consapevole delle funzionalità della piattaforma digitale utilizzata, con particolare riferimento alla condivisione dei propri dati personali. Durante tutta la durata dell'iniziativa, i microfoni dei partecipanti dovranno essere spenti. Sarà possibile proporre domande e dubbi attraverso la chat quando verrà richiesto."

Sul verbale di ogni seduta del Consiglio dell'Ordine e della Fondazione viene poi riportato che "si attesta la presenza in videoconferenza attraverso propri computer di tutti gli anzidetti identificati Consiglieri, i quali si impegnano a mantenere riservata la seduta, a non registrare né diffondere il contenuto e garantiscono che non vi sono altri soggetti presenti all'incontro. Gli stessi sono consapevoli delle funzionalità della piattaforma digitale utilizzata, con particolare riferimento alla condivisione dei propri dati personali".

Nel corso del 2020 sono stati, come previsto, gestiti con l'Avv. Pisapia sporadici episodi di Data breach di cui si tiene traccia in apposito registro verificato da RPCT (Vedi verbale del 16/03/2021). Si consiglia come azione di miglioramento per il 2021 di predisporre apposita procedura di gestione dei DataBreach da divulgare al personale.

L'attività di costante aggiornamento e manutenzione del REGISTRO DEI TRATTAMENTI ha infatti portato RPC e RTD, insieme alla Segreteria, a riflettere circa il delicato tema dell'archiviazione. Infatti è emerso che la sezione del registro relativa all'indicazione delle durate di conservazione non è stata deliberata dal Consiglio.

Per esempio, per quanto concerne le istanze di Gratuito patrocinio, la tempistica indicata nel Registro Trattamenti prevede la conservazione per n. 10 anni ma in realtà non si è mai provveduto allo smaltimento dei fascicoli antecedenti tale tempistica. Si è provveduto a sensibilizzare il consiglio sia del costo di occupazione degli archivi che l'Ordine ha in giacenza presso la società esterna SGA sia del generale rischio di essere depositari di documenti oltre il necessario.

Sarebbe opportuno che il consiglio affronti la questione per tutte le tipologie di documentazione archiviate e decida come operare sia in termini di definizione delle durate di conservazione sia di smaltimento dei documenti oltre i termini stabiliti.

Il Segretario suggerisce di approfondire la normativa di conservazione archivi ex art. 68 del DPR 445/2000 ed eventualmente richiedere il parere della Sovrintendenza Beni Culturali (art. 10 co. 2 b D.lvo 42/2004).

Relativamente al tema dell'archiviazione documentale le emergenze e le urgenze



dell'anno hanno fatto sì che la questione venisse rimandata dal Coa. RPCT E RTD si impegnano a riproporre la questione non appena sarà possibile. (vedi [scadenziario 2021](#)).

Nella seduta consigliere del 2/12/2020 vengono fatti entrare nella stanza virtuale l'Avv. Alice Pisapia – Responsabile Protezione Dati dell'Ordine e il Dott. Filippo Pappalardo – Referente Informatico ULOF, i quali si dichiarano consapevoli delle funzionalità della piattaforma digitale utilizzata, con particolare riferimento alla condivisione dei propri dati personali, dichiarando altresì di non registrare né diffondere il contenuto della seduta.

Gli stessi relazionano il Consiglio in tema di monitoraggio delle politiche privacy e di archiviazione digitale in corso in ambito Ulof.

4.8. Anticorruzione, Trasparenza e nomina Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD)

Con la circolare n. 3/2018 del 1 ottobre 2018, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha sollecitato tutte le amministrazioni pubbliche a individuare al loro interno un Responsabile per la Transizione al Digitale (**RTD**), come previsto dall'art. 17 del d.lgs. 82/2005, "Codice dell'amministrazione digitale" e alla relativa registrazione sull'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA - www.indicepa.gov.it).

Nel dettaglio, l'art. 17, comma 1 del CAD stabilisce che ciascuna pubblica amministrazione sia tenuta ad affidare ad un unico ufficio dirigenziale, fermo restando il numero complessivo degli uffici, la *"transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità"* nominando un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD).

Nel rispetto della normativa vigente, nel caso in cui l'ufficio per la transizione digitale risulti vacante e, in via generale, per i successivi atti di nomina del responsabile dell'ufficio, la nomina di RTD è contestuale al conferimento dell'incarico dirigenziale, annoverando tra i requisiti richiesti il possesso di "adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali".

Il Consiglio dell'Ordine in data 17/10/2018 ha deliberato di nominare come Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) la Dott.ssa Daniela Silva, in ottemperanza alla circolare n. 3/2018 del 1° ottobre 2018 e come previsto dall'art. 17 del d.lgs. 82/2005, "CAD" con l'incarico di occuparsi in generale delle attività previste e connesse alla digitalizzazione dell'Ordine ovvero nello specifico di:

- analizzare la coerenza tra l'organizzazione e l'utilizzo delle tecnologie digitali al fine di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa rispondendo direttamente all'organo di vertice politico al fine di offrire servizi agli iscritti e alla cittadinanza sempre più efficaci;



- programmare, di concerto con la Presidenza, la strategia e l'operatività delle azioni da compiere per lo sviluppo dei sistemi informativi, fonia, telecomunicazione, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale etc.;
- analizzare periodicamente la coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- monitorare la pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informatici.

Tali attività si integrano sistematicamente con le attività di analisi dei processi richieste dalla normativa sull'anticorruzione e dal Gdpr. La Segreteria ha provveduto alla registrazione di detto incarico sul sito IPA - www.indicepa.gov.it.

Le prime riflessioni in seno al Consiglio in ottica di transizione digitale hanno portato all'emanazione di un Regolamento per la tenuta del protocollo avvenuta il 6/02/2019.

Il passaggio al nuovo gestionale Sferabit ha infatti consentito alla Segreteria l'utilizzo del protocollo informatico attraverso l'assegnazione di un numero progressivo fornito direttamente dal programma ed apposto sul documento e la completa scansione di tutta la corrispondenza, sia in entrate che in uscita, e l'archivio della stessa attraverso la creazione dei file in pdf nonché l'archiviazione informatica sul server dell'Ordine.

Dal 12 Ottobre 2015 il gestionale Sferabit provvede ad eseguire la chiusura giornaliera e la conservazione a norma del Registro di Protocollo.

Il Registro Giornaliero di Protocollo è un estratto delle informazioni relative ai documenti inviati e ricevuti nel giorno e deve essere trasmesso al sistema di conservazione che garantisce l'immodificabilità del contenuto (DPCM 3/12/2013 art.7 c.6) entro la giornata lavorativa successiva.

Nel corso del 2019 è stato anche approfondito sia con il fornitore di Sfera sia con segreterie di Ordini Ulof al fine di ulteriormente informatizzare l'acquisizione della corrispondenza tramite l'apposizione sui documenti di apposite etichette con codici a barre atte a trasmettere automaticamente al sistema alcune informazioni anagrafiche. Si è poi valutato che l'investimento necessario non ripagherebbe il vantaggio dell'operazione.

Allo stato dunque le nuove iscrizioni vengono avviate interamente digitalizzate.

La riflessione che il Consiglio dovrà attuare ed inserire in un piano futuro di realizzazione riguarda il processo di digitalizzazione della documentazione ante 2015 ovvero se mantenerla cartacea o se programmare un qualche intervento di conversione al digitale della stessa. Tale attività è stata rimandata in considerazione dei temi correlati all'emergenza sanitaria che il Consiglio si è trovato ad affrontare (vedi [scadenziario 2021](#)).



Relativamente agli **aspetti informatici** durante tutto il 2020 molte sono state le attività svolte anche correlate all'emergenza sanitaria e alla resa possibile del lavoro agile e da remoto nel rispetto della sicurezza.

Alcuni dei pc portatili a disposizione sono stati dati in dotazione alle risorse autorizzate allo smart working, previa predisposizione delle caselle di posta ed apposita installazione di vpn dedicata.

A novembre 2020 il Consiglio ha deliberato l'acquisto e l'approntamento di un nuovo centralino voip al posto dell'ultradecennale centralino Alcatel ormai obsoleto e poco adattabile alle esigenze del lavoro agile.

Nei primi mesi dell'anno il nuovo apparato si è configurato oltre che nelle sedi fisiche anche con apposita applicazione informatica sui pc e cellulari delle risorse coinvolte nello smart working così da consentire la risposta telefonica anche dal proprio domicilio.

Allo stato attuale RPCT rileva che il centralino voip presenta qualche criticità dal momento che le linee internet non appaiono essere stabili e presentano dei picchi di saturazione in fase di upload. Nel mese di marzo 2021 è in corso con tutti i fornitori coinvolti un'attenta analisi atta a verificare gli interventi migliorativi da attuarsi al fine appunto di stabilizzare le prestazioni telefoniche.

A inizio 2021 si è provveduto ad ulteriori accertamenti sulle macchine informatiche dell'Ordine evidenziando la necessità di sostituire il NAS (Network Attached Storage) che è a tutti gli effetti, il server. Lo scopo della sostituzione è l'adeguamento alle tecnologie attuali che permetterebbero miglie per la sicurezza dei dati sensibili gestiti dall'Ordine

Tali fabbisogni, passati al vaglio degli organi collegiali sono poi acquistati ed installati a fine febbraio 2021.

Nell'estate del 2020 è stata ultimata l'implementazione e la messa in rete del **nuovo sito ufficiale** dell'Ordine Avvocati così come previsto dallo scorso Piano.

Come accennato nel paragrafo "Analisi del contesto interno" e come previsto dallo scorso piano, nel corso del 2020, si è definitivamente abbandonato la modalità cartacea di gestione delle pratiche di Gratuito patrocinio passando alla modalità telematica di deposito ed evasione.

Altra incombenza a cui si è provveduto nel corso del 2020 su richiesta del MEF è la compilazione completa sul portale del SICO, da parte della Dott.ssa Daniela Silva, del Conto annuale del personale per gli anni 2018 e 2019 dal momento che il Mef ha segnalato l'estensione della rilevazione agli ordini professionali con il contratto EPNE. Inoltre si è provveduto, insieme all'amministrazione, alla ricostruzione e relativa comunicazione dello Stock del debito per gli anni 2015-2019. RPCT si incarica per il 2021 di predisporre procedure con l'amministrazione al fine di agevolare tale




adempimento in base ai parametri richiesti dal Mef (Vedi [scadenziario 2021](#)).

Parrebbe che Monza sia l'unico Ordine della Lombardia, oltre a Sondrio, che abbia provveduto ad entrambi gli adempimenti.

4.9 L'analisi e la valutazione del rischio. L'adozione delle misure di prevenzione

Parte centrale del Piano è l'**analisi** dei **rischi** di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo e dell'attività del Consiglio, seguita dalla **valutazione** sotto il profilo del **valore di rischio** e **dall'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione**.



Questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, e le attività dell'Ente;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al **trattamento** del rischio, che costituisce la terza fase del processo di *risk management*, che sarà analizzata nel paragrafo seguente. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati. In particolare è stata data ampia attuazione alle disposizioni specifiche in materia individuate nel PNA 2016 nonché a quelle emergenti nei PNA per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.

In una prima fase, l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto elencati nel paragrafo precedente, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile



nonché dalla prassi abitualmente seguita.

In una seconda fase, l'RPC ha identificato per ciascun processo e attività i seguenti elementi:

- i reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II-Capo I del codice penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento dell'Ente.;
- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall'Ente. Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati. Il dettaglio è riportato nella Parte Speciale del Piano.

L'RPC ha proceduto successivamente alla valutazione dei rischi.

Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree di attività dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere.

Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.



4.10 Progettazione del sistema di trattamento del rischio

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile.

Per quanto riguarda la stima del rischio residuale, si è provveduto ad esaminare l'idoneità delle misure di controllo già implementate per garantire l'integrità in modo da pervenire così alla determinazione del livello di rischio residuale.

In seguito, si è confrontato il livello di rischio residuale con la soglia di rischio accettabile, individuando comunque il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o prevedendo nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento a rischio di corruzione ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dall'Ente quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso che incidono in materia trasversale sull'intero ente e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

La messa in atto del processo di gestione del rischio ha richiesto l'acquisizione e la sperimentazione di competenze specifiche, un forte commitment da parte dell'organo di indirizzo, un'attenzione sempre più precisa sull'organizzazione e sulla gestione delle attività, oltre alla partecipazione di tutta la struttura organizzativa e degli stakeholder esterni.

La descrizione delle misure di carattere generale o trasversale è riportata nel par. 5, mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella Parte Speciale del Piano.



4.11 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPC da presentare al Collegio dell'Ente per l'approvazione.

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed all'inserimento online sul sito istituzionale nella specifica area dedicata e denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, salvo diversa specifica prescrizione da parte di ANAC come nel caso del 2021.

L'aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine. (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del Piano;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012, Il RPC potrà, inoltre, proporre al Consiglio modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

4.12 Monitoraggio

Il processo di gestione del rischio si completa con la fase di monitoraggio, cioè con la valutazione del livello di rischio a seguito delle misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Il monitoraggio viene condotto su base generalmente semestrale da RPCT ed avviene, ove possibile, mediante supporti informatici che consentano la tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento. In particolar modo ci si è sforzati di impostare nei vari processi un sistema di reportistica che consenta al RPCT di monitorare costantemente "l'andamento dei lavori" e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti.

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:



1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del c.d. *whistleblowing* (meglio definito in appresso) o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

Il RPC riferisce al Presidente, al Segretario, direttamente o per loro tramite al Consiglio sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate annualmente e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione.

La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, è presentata all'organo collegiale e pubblicata sul sito istituzionale. Quest'anno la relativa presentazione è stata prorogata da Anac al 31/03/2021 e viene fatta contestualmente al presente Piano.

5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;
- b) l'informatizzazione dei processi;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice etico e il codice di comportamento;
- f) la formazione e la comunicazione del Piano.

5.1 Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che



possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al RPCT che ricopre contestualmente anche la funzione di Responsabile della Trasparenza.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si è provveduto ad integrare la sezione Trasparenza con particolare attenzione alla descrizione delle misure adottate.

Come previsto dalla normativa cogente e al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese per prevenire la corruzione, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza è pubblicato sul sito Internet dell'Ente.

La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere a chiunque interessato di poter indicare al RPCT eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

5.2 Il codice di comportamento

Tra le misure di prevenzione della corruzione i **codici di comportamento** rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

L'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190, assegna al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti "al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. In attuazione della delega il Governo ha approvato il D.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 pubblicata il 22 marzo 2020 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato le **Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche**.

Con esse, "l'Autorità intende fornire indirizzi interpretativi e operativi che, valorizzando anche il contenuto delle Linee guida del 2013, siano volte a orientare e



sostenere le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento con contenuti più coerenti a quanto previsto dal legislatore e soprattutto, utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell'interesse pubblico.

A tal fine una parte importante delle Linee guida è rivolta al processo di formazione dei codici – in cui risulta fondamentale la partecipazione dell'intera struttura alle tecniche di redazione consigliate e alla formazione che si auspica venga rivolta a tutti i destinatari del codice”.

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Si tratta di una misura molto diffusa ed apprezzata anche negli altri Paesi europei e l'esperienza internazionale ne consiglia la valorizzazione.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto.

Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza “di principi di comportamento” in quanto compatibili con le disposizioni speciali. I principi generali sono improntati, nel rispetto della Costituzione, al servizio della Nazione con disciplina ed onore e all'esercizio imparziale dei propri compiti e funzioni nel perseguimento dell'interesse pubblico senza abuso della posizione o del potere di cui si è titolari (art. 3, co. 1, d.P.R. 62/2013) nel ruolo di dipendenti pubblici. In maniera del tutto innovativa, l'art. 2, comma 3, del Codice prevede l'estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 1, comma 2, del Codice, ciascuna amministrazione deve definire, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di comportamento. In ogni caso, i Codici settoriali dovranno individuare regole comportamentali differenziate a seconda delle specificità professionali, delle aree di competenza e delle aree di rischio.

L'art. 4, comma 5, del Codice precisa la soglia orientativa dei regali di modico valore, che non possono superare i 150 euro. I Codici adottati dalle singole amministrazioni possono comunque fissare soglie più basse in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

L'art. 8 prevede espressamente l'obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPCP e di prestare collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione.

Il Codice contiene una specifica disciplina per i dirigenti, compresi quelli “a contratto” e il personale che svolge una funzione equiparata a quella dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione.

Con una chiara presa di posizione che marca la differenza rispetto al passato, la L. n.



190/2012 chiarisce che la violazione delle regole del Codice generale approvato con D.P.R. e dei Codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare. Quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del “codice disciplinare”.

Il Codice incoraggia l'emersione di valori positivi all'interno e all'esterno dell'amministrazione. Qualunque violazione del Codice di Comportamento deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

Il PTPCT avrà maggiore efficacia quanti più comportamenti virtuosi e preventivi verranno posti in essere. Pertanto, accanto a misure formali, quale l'adozione del codice di comportamento e il suo aggiornamento alla normativa in divenire, esistono alcuni accorgimenti “pratici” che questa amministrazione ha già attuato ed altri che intende attuare, nella prospettiva di un lavoro in divenire, che non si ferma mai, ma elabora sempre nuove strategie.

L'ANAC, come approfondito nel PNA 2018, ha dunque condotto sul tema dei codici di comportamento un notevole sforzo di approfondimento partendo dalla constatazione della scarsa innovatività dei codici di amministrazione “di prima generazione”, in quanto adottati a valle dell'entrata in vigore del d.P.R. 63/2013 e delle prime Linee Guida ANAC dell'ottobre del 2013. Tali codici, infatti, si sono, nella stragrande maggioranza dei casi, limitati a riprodurre le previsioni del codice nazionale, nonostante il richiamo delle Linee guida ANAC sulla inutilità e non opportunità di una simile scelta.

Il codice di amministrazione ha il ruolo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPC persegue con misure di tipo oggettivo, organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni). Questa necessaria connessione, che si è perduta nei Codici di amministrazione di prima generazione, dovrà essere recuperata con una nuova, seconda generazione di Codici di amministrazione che l'ANAC intende promuovere con l'adozione delle nuove Linee guida in materia, tanto di carattere generale quanto di carattere settoriale.

Con le nuove le nuove Linee guida in materia di Codice di Comportamento delle amministrazioni pubbliche, l'Autorità ha inteso fornire indirizzi interpretativi e operativi volti a orientare le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento che integrino e specificino i doveri minimi posti dal dpr 62/2013, con contenuti che non siano meramente riproduttivi del codice generale, ma che siano utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell'interesse pubblico.

A tal fine una parte importante delle linee guida è rivolta al processo di formazione



dei codici - in cui risulta fondamentale la partecipazione dell'intera struttura- alle tecniche di redazione consigliate e alla formazione da rivolgere ai dipendenti.

Nel corso del 2020 RPCT e Consiglio non si sono potuti occupare specificatamente della revisione del Codice di comportamento in vigore in quanto, come ampiamente descritto, l'emergenza sanitaria ha assorbito la totalità delle risorse disponibili.

Nel corso del 2021, RPCT si farà carico di rivedere il codice attualmente in uso nell'ente, proponendo agli organi direttivi una sua integrazione con le previsioni e le indicazioni delle nuove linee guida Anac (Vedi [scadenziario 2021](#)).

6. IL C.D. "WHISTLEBLOWING"

Il c.d. "whistleblowing" è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui l'Ente intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. Trattasi di una procedura a favore della trasparenza che prevede la possibilità per un dipendente di un ente pubblico di denunciare, attraverso la semplice compilazione (in forma strettamente riservata, anche se non anonima) di una scheda, presente su una rete informatica interna, qualsiasi attività sospetta di corruzione, concussione, peculato e in generale qualsiasi reato contro la Pubblica amministrazione.

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che *"fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia"*.

Il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro è in vigore dal 3 settembre scorso a seguito della avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 18/8/2020.

Con il nuovo testo si è provveduto a modificare l'intera struttura del Regolamento per consentire all'ANAC di esercitare il potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere e per svolgere un ruolo attivo nell'opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche.



Le quattro tipologie di procedimento sono:

1. il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti (presentate ai sensi del co. 1 dell'art. 54-bis);
2. il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'avvenuta adozione di misure ritorsive (avviato ai sensi del co. 6 primo periodo dell'art. 54-bis,);
3. il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (co. 6 terzo periodo dell'art. 54-bis);
4. il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni (co. 6 secondo periodo dell'art. 54-bis).

I 5 Capi del Regolamento sono:

1. definizioni: la principale novità introdotta riguarda l'art. 1 relativo alle definizioni; in particolare, alla lett. k) del citato articolo, è stata fornita una nozione di **misura ritorsiva** più ampia rispetto a quella prevista dal Regolamento previgente ma più in linea sia con le Linee Guida sia con la nuova Direttiva europea in materia di whistleblowing.
2. **procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti o di irregolarità** trasmesse ad Anac ai sensi dell'art. 54-bis, comma 1: le principali novità proposte riguardano l'introduzione di una analitica indicazione degli elementi essenziali della segnalazione di illeciti;
3. disciplina relativa al **procedimento sanzionatorio** avviato sulla base delle comunicazioni di misure ritorsive: si è deciso di introdurre una analitica indicazione degli elementi essenziali delle comunicazioni delle misure ritorsive e di regolamentare la facoltà dell'Ufficio di richiedere integrazioni documentali o informative laddove sia necessario acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione. Inoltre, si è ritenuto di modificare la disciplina relativa alla fase istruttoria, disciplinando la partecipazione del whistleblower al procedimento sanzionatorio avviato dall'Autorità e snellendo l'articolazione del procedimento stesso;
4. procedimento sanzionatorio **semplificato**: è stato regolamentato in maniera puntuale il procedimento che l'Autorità può avviare ai sensi dell'art. 54-bis co. 6 secondo periodo;
5. **disposizioni finali**: il "Regolamento troverà applicazione ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore".

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma.

Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.



Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dallo stesso RCP, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

La tutela del dipendente, adottata da codesto Ordine, è conforme alle previsioni contenute nella Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*".

Come già evidenziato nella relazione del RPCT pubblicata nel termine del 31 gennaio 2018, è stata attivata la procedura per la raccolta delle segnalazioni ai sensi della normativa indicata e sono stati pubblicati sul sito appositi modelli di segnalazione. Anche nel corso del 2020 non sono pervenute segnalazioni ai sensi della normativa indicata.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2017, è stata pubblicata la [legge 179/2017](#) del 30 novembre "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

La legge, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, disciplina la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza.

Chi, nell'interesse dell'integrità della PA, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a misure organizzative aventi ripercussioni negative, dirette o indirette, sulle sue condizioni di lavoro. Le segnalazioni degli illeciti potranno essere effettuate:

- al responsabile della prevenzione della corruzione;
- all'Anac;
- sotto forma di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

La legge evidenzia, all'art.1, che l'identità del segnalante non può essere rivelata.



Nello specifico:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Per rafforzare l'impianto normativa, nel testo di legge sono inserite anche una serie di sanzioni amministrative pecuniarie

Peraltro, in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero limitato di personale operante al proprio interno, il sistema di tutele è comunque garantito dalla continua e quotidiana interlocuzione con il personale da parte del RPCT e del Presidente del Consiglio.

7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione e tramite essa l'Ente intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

E', pertanto, prevista, anche per il triennio 2019-2021, l'effettuazione di incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine ad ogni dipendente è stato consegnato in forma cartacea ed in forma elettronica il D.PR. 16 aprile 2013 n. 62 recante "Regolamento recante codice di



comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Ogni dipendente è stato invitato a dare rigida applicazione al Codice di Comportamento.

Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, hanno sottoscritto una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Più in generale, è obiettivo dell'Ente quello di erogare le necessarie ore di formazione per ciascun dipendente sui seguenti ambiti tematici:

- Contratti e gestione degli incarichi
- Normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi della gestione del rischio
- Codice comportamento dipendenti
- Sistemi informativi e office automation

Verranno incentivati momenti di approfondimento sul tema dei contratti e della gestione degli incarichi, dal punto di vista delle procedure, dei controlli e delle pratiche da attuare per prevenire e minimizzare il rischio di corruzione al personale del settore amministrazione e contabilità, tenendo conto dello specifico ambito di attività.

Generalmente RPCT tiene una traccia formale (data, soggetti coinvolti e un breve abstract degli argomenti trattati nei singoli incontri) nel Libro verbale RPCT degli incontri formativi-informativi anche informali che vengono talvolta svolti durante la prassi professionale attraverso il continuo confronto con il personale coinvolto.

Si segnala inoltre che il 24/11/2020 tutto il personale dipendente ha partecipato ad un incontro formativo di mezza giornata sulle tematiche dell'anticorruzione", organizzata dall'Ulof, attraverso la piattaforma Zoom. I relativi attestati di partecipazione sono stati consegnati alle risorse coinvolte ed inserite nei relativi fascicoli personali.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPCT e del suo aggiornamento.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, oltre alle iniziative propriamente di consultazione, il PTPCT, una volta deliberato ed adottato con le modifiche necessarie approvate, viene pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione



“Amministrazione Trasparente – Piano Anti corruzione” dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla *homepage*.

8. PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI

I processi istituzionali e di supporto, come spiegato nel par. 4, sono stati scomposti ed esaminati separatamente in relazione al diverso livello di esposizione al rischio.

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ente particolare attenzione è stata rivolta ai processi che rientrano nella competenza dell'area giuridica, e, per quanto riguarda l'area gestionale, ai processi di scelta del personale ed agli affidamenti di lavori, servizi e forniture – (con riserva sotto questi ultimi profili di un maggior approfondimento).

Verranno analizzati nel dettaglio seguenti processi:

- A) Pareri sulla Normativa
- B) Provvedimenti amministrativi di Iscrizioni e cancellazioni, trasferimenti Albo avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato
 - B1) Provvedimenti amministrativi di rilascio di certificati
 - B2) Provvedimenti amministrativi di vaglio domande di ammissione al patrocinio a spese dello stato
- C) Attività consultiva qualificata
- D) Attività in materia di formazione
- E) Attività in materia di conciliazione
- F) Attività in materia di reclutamento del personale
- G) Attività in materia di conferimento degli incarichi
- H) Provvedimenti amministrativi di incasso quote degli iscritti

Si precisa che dal 2018, nell'ambito delle attività di applicazione della normativa GDPR, è stato ideato e compilato e mantenuto aggiornato il Registro dei Trattamenti. Si è ritenuto utile partire dalla medesima mappatura dei processi sopra riportata al fine di integrare i due modelli e arricchire reciprocamente delle informazioni richieste.

Si richiama dunque il Registro dei trattamenti ([..\..\GDPR\REGISTRO DEI](#)



[TRATTAMENTI Art30 GDPR Modello Registro dei trattamenti Ordine Avvocati Monza. rev0.xls](#)) in particolar modo per i campi descrizione dei processi e finalità del trattamento che riteniamo possano completare e integrare l'analisi dei processi del presente piano.

PROCESSI AREA GIURIDICA								
ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
Attività consultiva	A) Pareri sulla normative	Rilascio di pareri ed indicazioni ai fini della corretta interpretazione della normativa (legge n. 247/2012), sempre che non si tratti di parere che per la loro valenza siano di competenza del CNF	Soggetti iscritti all'albo o esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa legge n. 247/2012	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);</p> <p>Concussione (art. 317 c.p.);</p> <p>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);</p> <p>Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).</p> <p>FATTORE DI RISCHIO: ABUSO NELL'ESERCIZIO DEL PARERE PER FINI CONTRARI A QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO; BASSO</p>	Mancato rilascio di parere o rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le proprie competenze per favorire il conseguimento di una situazione di vantaggio o di svantaggio	<p>Rigido rilascio dei pareri solo nei limiti previsti dalla legge e pubblicazione dei pareri sul sito web dell'Ordine laddove di interesse generale in apposite aree del sito web</p> <p>Istruttoria che coinvolge più soggetti (del Consiglio e del personale) sistema di controllo su due livelli</p>	Rotazione dei responsabili	Consiglio
							Verifica del rispetto dei tempi procedurali dei quesiti a priorità 1 (più elevata)	Consiglio
							Verifica del rispetto dei tempi procedurali dei quesiti a priorità 2	Consiglio
							Pubblicazione dei pareri resi laddove di interesse generale in apposite aree del sito web	Consiglio
							Reingegnerizzazione e dei processi di gestione dei quesiti	Consiglio

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
Attività deliberante	<p>B) Provvedimenti amministrativi di Iscrizioni e cancellazioni, trasferimenti Albo avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato</p> <p>B1) Provvedimenti amministrativi di rilascio di certificati</p> <p>B2) Provvedimenti amministrativi di vaglio domande di ammissione al patrocinio a spese dello stato</p>	Verifica sulla corretta sussistenza dei presupposti di legge	Soggetti iscritti all'albo o esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa legge n. 247/2012	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);	Mancata o carente verifica dei presupposti di legge	<p>Sistema di deliberazione collegiale previa istruttoria da parte della segreteria e del consigliere segretario</p> <p>Standardizzazione del processo</p>	Definizione di livelli di priorità degli atti.	Consiglio
				Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);			Verifica del rispetto dei tempi procedurali	Consiglio
				Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);			<p>B) Digitalizzazione del processo di inoltro delle domande</p> <p>Publicazione sul sito istituzionale dei requisiti di iscrizione e del contributo di iscrizione con i relativi moduli.</p> <p>Assunzione della delibera al massimo nella seconda adunanza del consiglio successiva alla presentazione della domanda di iscrizione.</p> <p>B1) rilascio della certificazione al massimo entro una settimana dalla presentazione della domanda</p> <p>B2) Verifica puntuale dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio; deposito in via telematica delle pratiche di GP rappresenta una nuova modalità per gestire le richieste di gratuito patrocinio che si tenterà di implementare nel corso del 2020.</p> <p>Relativamente ai processi istituzionali di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato, già dal 2020 e poi all'inizio del 2021, i Segretari dell'Ulof si sono occupati di concertare una modalità di verifica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, nonché della revisione di Albi ed elenchi. A decorrere dal 15/02/2021 e sino al 30/4/2021 è stata attivata la piattaforma telematica per la compilazione e la presentazione dell'autocertificazione afferente il possesso dei requisiti previsti dalla Legge Professionale per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo attraverso Sferabit. La detta procedura dovrà essere completata entro 30/04/2021, Dal mese di maggio 2021 il Consiglio si riserverà di programmare le attività per la disanima delle schede compilate e la verifica dei requisiti di permanenza (Vedi Scadenziario 2021).</p>	<p>B) Consiglio</p> <p>B1) Consigliere Segretario- Consiglio</p> <p>B2) Consigliere di turno relatore dell'istanza, Consiglio, Segretario</p>
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.);	<p>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);</p> <p>Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).</p> <p>B-B2) FATTORE DI RISCHIO: ABUSO NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DAL CONSIGLIO</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO</p> <p>B1) FATTORE DI RISCHIO: ABUSO NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DEL SEGRETARIO</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO :MEDIO</p> <p>B2) ABUSO NEL RILASCIO DELL'OPINAMENTO IN VIOLAZIONE DEI CRITERI PREVISTI PER L'AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO</p>							

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
C) Attività consultiva qualificata	Liquidazione parcelle	Pareri ai sensi dell'art. 13 comma 9 legge n. 247/2012	Iscritti all'albo anche su invito del cliente	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).</p> <p>ABUSO NEL RILASCIO DELL'OPINAMENTO IN VIOLAZIONE DEI CRITERI PREVISTI dal D.M. 55/2014</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO</p>	Rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le competenze effettivamente spettanti	<p>Assegnazione della pratica al Responsabile in base al valore;</p> <p>Sistema di controllo su più livelli a seconda del valore; contraddittorio con il privato laddove richiesto.</p>	<p>Eliminazione del controllo monocratico.</p> <p>La conversione del Protocollo per la liquidazione parcelle in Regolamento è avvenuta, come previsto nel piano 2019-2021</p> <p>Il RPCT ha provveduto nel corso del 2020 a verificare il rispetto delle misure indicate nel Regolamento e a verificare le tempistiche di svolgimento del processo.</p>	<p>Consiglio-Commissione liquidazione parcelle</p> <p>Consiglio Commissione liquidazione parcelle</p> <p>E' in corso la definizione di un nuovo Regolamento che verrà approvato entro il primo trimestre 2018</p>
							Sistematica applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990	

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
D) Attività in materia di formazione (attività delegata alla Fondazione Forense di Monza)	Accreditamento corsi e convegni	<ul style="list-style-type: none"> esame e valutazione della domanda di accreditamento dei soggetti terzi diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione; esame e valutazione delle offerte formative e l'attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti; vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, DPR 137/2012, svolta in proprio da parte dei Consigli Nazionali o degli Ordini e Collegi territoriali; organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio Nazionale e degli Ordini e Collegi territoriali. 	Singoli, Enti, associazioni, anche costituiti in forma di società.	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);</p> <p>Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.);</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).</p> <p>ABUSO NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DAL CONSIGLIO, VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ACCREDITAMENTO</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO</p>	<p>Possibili eventi rischiosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> alterazioni documentali volte a favorire l'accREDITamento di determinati soggetti; mancata valutazione di richieste di accREDITamento, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni; mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione. inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio Nazionale e/o degli Ordini e Collegi territoriali; 	<p>Assegnazione della pratica alla CAL, previa istruttoria del personale dipendente;</p> <p>Sistema di controllo CAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti (vedi analisi crediti a fine 2019); introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi, preferibilmente mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ordine dell'evento; rotazione dei soggetti formatori compatibilmente con l'offerta sul territorio; controlli sulla persistenza dei requisiti dei soggetti erogatori di formazione. 	<p>Presidente e Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense</p> <p>Consiglio dell'Ordine</p>

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
E) Attività in materia di conciliazione	Conciliazione tra Colleghi e soggetti terzi	Attività di contemperamento di interessi contrapposti anche di natura patrimoniale	Iscritti e soggetti terzi	<p>ABUSO DEL POTERE ANCHE SUGGERITIVO VERSO UNA DELLE PARTI IN CONTESA PER AGEOLARE L'ALTRA</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO</p>	Conciliazioni che avvantaggiano l'iscritto	Assegnazione a singolo consigliere (salvo casi di particolare delicatezza)	<p>Dal 1/1/2019 attività trasferita in seno a Fondazione Forense che ha deliberato appositi Regolamenti attuativi per area di attività.</p> <p>Eliminazione della competenza gestione di tipo monocratico e affidamento delle questioni ad una specifica commissione e cda.</p> <p>Revisione complessiva di: Regolamento con successiva approvazione del ministero, della modulistica, dei protocolli interni ed esterni E' inoltre intenzione della commissione dell'Organismo, nel corso del 2021 meglio organizzare la sezione del sito internet dedicata alla mediazione in seguito ai lavori di analisi svolti dal gruppo di lavoro incaricato della Commissione dell'Organismo (Vedi Scadenziario 2021)</p>	Commissione Organismo di conciliazione, Consiglio

PROCESSI AREA GESTIONALE e CONTABILITA'

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
F)Attività in materia di reclutamento del personale	Selezione		Candidati alla selezione	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p);	Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare e inosservanza dell'autovincolo	Attestazione dell'attività a commissione esterna;	Requisiti di partecipazione predeterminati.	Consiglio
				Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).			Formazione delle Commissioni di esame tale da impedire rischi di corruzione; cura nella scelta dei componenti.	

MANCATA
 OSSERVANZA DELLE
 REGOLE CONCORSUALI
 ANCHE CON
 RIFERIMENTO ALLA
 NOMINA DELLE
 COMMISSIONI.
 PREDETERMINAZION
 E DI PERCORSI
 AGEVOLATI PER IL
 PARTECIPANTE AL
 CONCORSO IN
 CONTRASTO CON LE
 REGOLE DI
 IMPARZIALITA'.
 GRADO DI RISCHIO
 COMPLESSIVO: BASSO

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
G) Attività in materia di conferimento incarichi (*)	Individuazione dell'incaricato		Soggetti interessati al conferimento dell'incarico	Idem CONFERIMENTO DI INCARICO NON NECESSARIO CON MOTIVAZIONE APPARENTE GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: MEDIO	Affidamento del servizio a soggetto/i non qualificati Individuazione del tipo di servizio o fornitura con modalità diretta a creare vantaggi personali. Fissazione di requisiti soggettivi di partecipazione in modo da favorire uno specifico partecipante. Requisiti di presentazione e valutazione delle offerte distorte per favorire un soggetto.	Assegnazione in sede Consiliare	Eliminazione della competenza gestione di tipo monocratico e affidamento della questione all'organo collegiale Individuazione precisa dell'incarico da affidare a terzi e motivazione concludente e specifica delle ragioni che inducono il Consiglio ad affidare a terzi incarico particolare. Revisione ed approvazione di nuovo regolamento di amministrazione e contabilità per Ordine. Nel 2021 si consiglia stesura e approvazione nuovo regolamento contabilità per Fondazione. Delibera di fissazione del servizio/fornitura con le ragioni specifiche della scelta e con il format previsto dal nuovo regolamento. Scelta del fornitore sulla scorta del miglior rapporto fiducia/qualità/costi. Fissazione di requisiti standard per la presentazione di offerte.	Consiglio (e/o Consigliere da questo delegato)
H) Provvedimenti amministrativi di incasso quote degli iscritti	Individuazione dell'incaricato		Iscritti	ABUSO DI POTERE DIRETTO A PRIVILEGIARE ALCUNI ISCRITTI GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: ALTO		Assegnazione in sede Consiliare	Dal 2018 si segnala il cambiamento previsto dalla normativa di riscossione quote a mezzo PagoPa. Relativamente al recupero crediti per le quote non incassate: fissazione generale dei criteri di gestione del recupero credito e dei comportamenti aventi natura di obbligo a carico dell'iscritto con motivazione specifica dei provvedimenti da adottare. L'amministrazione ha strutturato un sistema mensile di reportistica atta a supportare la verifica degli effettivi incassi delle quote sincronizzando i sistemi informativi gestionali e contabili. Si è stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate al fine di attivare il recupero forzoso tramite iscrizione a ruolo.	Consiglio (e/o Consigliere da questo delegato)



9. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ED ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Recependo la proposta del CNF, si è deciso di aggiungere alla metodologia sin ora applicata e sopra sintetizzata nella parte speciale **MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI**, il modello di valutazione del rischio dei processi tipici dell'Ordine.

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

Poiché la valutazione deve ancorarsi a criteri obiettivi e non soggetta a valutazioni soggettivi discrezionali, si è proceduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi ed oggettivi del procedimento così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relativo in applicazione di un parametro numerico di valore (*basso=0, medio=1, alto=2*).

I seguenti parametri numerici semplificati, applicati ed adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell'area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo giusta quanto elaborato nell'allegato A.

<i>Richiedente</i>	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisiti	2
<i>Introduzione Procedimento</i>	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisiti	2
<i>Istruttoria</i>	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2
<i>Istruttore</i>	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
<i>Organo Decidente</i>	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
<i>Decisione</i>	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0



Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2

All'individuazione del Grado complessivo di rischio si è pervenuti attraverso l'applicazione ad ogni processo nell'analisi delle tipologie di procedimento analizzati nelle relative aree della seguente formula matematica:

$$\frac{(\text{Somma Fattori di rischio relativi ottenuti}) * (\text{valore massimo del fattore di rischio relativo al processo analizzato})}{(\text{Somma Fattori di rischio relativi del processo analizzato})}$$

il cui risultato ha consentito di classificare il grado complessivo di rischio parametrato al risultato ottenuto.

In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di **0,5**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Basso*; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra **0,5 e 1**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Medio*; laddove il valore è stato maggiore di **1** il grado complessivo di rischio è stato classificato *Alto*.

In atto separato, ma parte integrante del presente piano, l'allegato A avente ad oggetto la tabella riepilogativa 2020-2022 con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate.

Si considera inoltre parte integrante del presente Piano lo "SCADENZARIO DEGLI OBBLIGHI PER L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE – 2021" che riepiloga le azioni più rilevanti che il Consiglio si propone di attuare nel corso del 2021.



SEZIONE II

Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021-2023

Sezione 2 - Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021-2023, pag 90

1. Introduzione, pag 91
2. Fonti normative, pag 94
3. Contenuti, pag 95
4. Procedimento di Elaborazione e adozione del programma, pag 102
 - 4.1. Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma, pag 103
 - 4.2. Coinvolgimento dei portatori d'interesse esterni e i risultati di tale coinvolgimento, pag 103
 - 4.3. Termini e modalità di adozione del Programma triennale da parte dell'Ente, pag 103
5. Categorie di dati e informazioni da pubblicare e referenti, pag 103
6. Iniziative di comunicazione del programma triennale, pag 105
 - 6.1. Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa, pag 105
 - 6.2. Comunicazione verso gli portatori d'interesse esterni, pag 105
 - 6.3. Accesso Civico e accesso generalizzato, pag 105

ATTESTAZIONE, PAG 105



1. INTRODUZIONE

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Il 2020 come sopra dettagliatamente descritto, ha visto la pandemia da Covid 19 stravolgere prassi consolidate; anche il tema della trasparenza ne è stato coinvolto. Come indicato nel Comunicato del Presidente di ANAC del 9 aprile 2020, la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi stabilita dall'art. 103 del DL 18/2020 si è ritenuta applicabile anche agli adempimenti in materia di trasparenza.

Tale sospensione, efficace fino al 15 maggio p.v., non è obbligatoria restando, infatti, inteso che le Amministrazioni, secondo propria valutazione, hanno comunque la possibilità di continuare a pubblicare i dati in conformità alla normativa di riferimento e ai propri piani triennali anticorruzione.

Sempre con il Comunicato del Presidente sopra citato l'ANAC ha, inoltre, stabilito di rinviare fino al 15 maggio 2020 l'avvio di nuovi procedimenti di vigilanza sul rispetto delle misure di trasparenza, sia d'ufficio che su segnalazione.

Decorso tale termine, l'Autorità ha ripreso l'attività di vigilanza in modo graduale, tenendo conto delle dimensioni organizzative delle amministrazioni, degli enti e delle società.

Gli obiettivi in materia di trasparenza sono:

- a) garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale, sia dipendente che non;
- b) intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di un'apposita sezione denominata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

In questa sezione dedicata alla Trasparenza, l'Ordine, in qualità di Ente pubblico non economico indipendente ausiliario dello Stato, intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2021-2023, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla normativa applicabile (la Legge n. 190/2012 e il D.Lgs. n.



33/2013 come modificati dal D.Lgs. n. 97/2016 nonché le delibere dell'Autorità n. 1309 e n. 1310, quest'ultima come riferimento di massima, non essendo ancora state pubblicate le Linee Guida specifiche per gli Ordini ed i Collegi Professionali), oltre agli obiettivi individuati dall'Ente.

In merito al recente (settembre 2020) aggiornamento delle FAQ reso disponibile dall'Autorità Anticorruzione, si ritiene utile segnalare alcuni punti di maggior interesse relativamente alle informazioni che occorre indicare nella sezione trasparenza del Piano Anticorruzione.

Nella sezione trasparenza del PTPCT devono essere indicati i nominativi dei responsabili dell'individuazione, elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013:

E' in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente; ove invece manchi del tutto l'indicazione dei nominativi dei soggetti e/o uffici responsabili della pubblicazione di tali dati, tale responsabilità grava sul RPCT; Nella sezione, è opportuno che ogni amministrazione definisca, in relazione alla periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato, nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi; occorre inoltre dar conto anche dei dati che, seppur previsti dalla normativa, non possono essere pubblicati in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'Amministrazione.

La sezione definisce le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Si sottolinea però che nei PNA con particolare riguardo agli Ordini e Collegi professionali non sono state indicate misure rilevanti se non che venga ribadito la sottoposizione degli stessi alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza

La complessità della normativa e delle successive linee guida dell'ANAC, emanate solo il 29/12/2016, esigono uno studio approfondito dei vari istituti e, a tal proposito, verrà svolta una specifica attività di formazione a supporto dell'implementazione degli istituti stessi e cioè:

- **l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del D.Lgs. n. 33/2013;**
- **l'Amministrazione Trasparente, cioè la pubblicazione, sull'apposita sezione del sito internet dell'Ordine, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.**



Questi due istituti sono senza dubbio la misura più concreta ed utile al fine dell'implementazione della cultura e delle buone pratiche contro la corruzione delineato dal legislatore della Legge n.190/2012.

L'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, rinnovato e riformato in larga parte dal D.Lgs. n. 97/2016 prevede, infatti, che *“La trasparenza è intesa **come accessibilità totale dei dati e dei documenti** detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”*

RPCT a fine 2020 ha verificato la corretta tenuta dei registri degli accessi dell'ente (Vedi verifica del 18/12/2020).

Nel PNA 2016, l'ANAC ha disposto che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza siano parte irrinunciabile del PTPCT. Il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la 1. 190/2012, specifica che il PNA *<costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)>*.

In conseguenza dalla cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del D.Lgs. n. 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è, pertanto, parte integrante del PTPCT nella presente “apposita sezione”, espressamente dedicata alla Trasparenza.

Si segnala che l'art. 1, comma 163 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27/12/2019, n. 160) è intervenuto, modificando gli artt. 46 e 47 del D.lgs. n. 33/2013, in materia di inadempimento e sanzioni connesse al diritto di accesso civico ed agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

In particolare, all'art. 46 (che disciplina la responsabilità per la violazione degli obblighi di pubblicazione e accesso civico) viene sostituito il c. 1, con l'introduzione dell'aggettivo “negativa”, per qualificare la valutazione della responsabilità dirigenziale derivante dall'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e dal rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico, cui applicare la sanzione di cui al successivo art. 47, comma 1-bis (anch'esso introdotto con la novella).

Le modifiche all'art. 47 che prevede le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza in casi specifici incidono, invece, sul regime sanzionatorio a carico dei responsabili della mancata comunicazione e pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 4-bis, comma 2, e 14, comma 1-ter del Dlgs. 33/2013 concernenti, rispettivamente, i dati



dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e quelli degli emolumenti complessivamente percepiti dai dirigenti a carico della finanza pubblica.

In pratica, il legislatore differenzia la sanzione amministrativa a carico del responsabile della mancata comunicazione e di quello della mancata pubblicazione di tali dati sul sito "Amministrazione trasparente" (che nel testo vigente è equiparata da 500 a 10.000 euro), lasciandola invariata per la prima violazione e prevedendo, quale novità, per la seconda (quindi per la mancata pubblicazione dei dati) la sanzione amministrativa della decurtazione dal 30% al 60% dell'indennità di risultato o una decurtazione dal 30% al 60% dell'indennità accessoria, percepita dal responsabile della trasparenza con previsione di pubblicazione del procedimento sanzionatorio sul sito web dell'amministrazione interessata dalla violazione.

La stessa previsione di decurtazione dell'indennità (di risultato o accessoria) è introdotta all'art. 47, comma 2, del D.lgs. 33/2013, in riferimento alla violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato di cui all'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, laddove la novella sostituisce alla formulazione vigente che prevede per la violazione dei suddetti obblighi la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione e degli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento o per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento, quella sopra ricordata decurtatoria (dal 30 al 60 per cento) dell'indennità (di risultato o accessoria).

Il legislatore ha, poi, inciso anche sul comma 3 dell'art. 47, estendendo la competenza sanzionatoria dell'Anac a tutte le sanzioni previste dallo stesso articolo (a fronte della formulazione previgente che ne prevedeva invece la competenza solo per l'irrogazione delle sanzioni in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica).

2. FONTI NORMATIVE

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell'ANAC.

Si precisa che è stato consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);

E' stato poi consultato anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in



Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016. Il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».

Da ultimo si ritiene utile segnalare che l'Anac con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha emanato le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Le suddette linee guida hanno a oggetto la "definizione delle esclusioni e dei limiti" all'accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del decreto trasparenza. Si approfondirà il tema al paragrafo 6.3 dedicato all'Accesso civico e Accesso generalizzato.

3. CONTENUTI

Il PTTI 2021-2023 è il quinto Programma adottato dall'Ente (per l'adozione di esso valgono tutte le indicazioni e riserve già esposte in sede di adozione del Piano anticorruzione) e si considera parte integrante del Piano per la prevenzione della corruzione.

Esso recepisce le novità normative di cui si è ampiamente parlato nella sezione 1 e nel precedente paragrafo 2.

Relativamente agli obblighi di pubblicazione, si accenna qui che il comma 7 dell'art. 1 del D.L. 30/12/2019, n.162 (c.d. decreto "Milleproroghe") ha sospeso fino al 31/12/2020 la vigilanza e le sanzioni sull'applicazione dell'art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo art. 14 del D. Leg.vo 33/2013 ("le pubbliche amministrazioni"). Si ricorda che i dati di cui all'art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, lettera f), sono le dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all'art. 2 della L. 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della L. 441/1982 medesima, che devono essere oggetto di pubblicazione limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.



Ad ogni buon conto, sul punto si ricorda che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione n. 241 del 08 marzo 2017, approvava in via definitiva le "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016". Le dette Linee guida estendevano anche agli Ordini e Collegi professionali l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'al cit. art. 14 cit. ed in particolare veniva affermato che costituissero linee di indirizzo anche per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni in argomento con l'organizzazione di tali soggetti (art. 1, cpv. 6).

Il CNF ritenuto che le Linee guida cit. non potessero trovare applicazione per gli Ordini ed i Collegi professionali, in data 22 maggio 2017 proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio. Con pronuncia n. 1735/2018, del 17 gennaio 2018, il Tribunale adito, precisato che le cit. Linee guida ANAC «appaiono riconducibili al novero delle Linee guida "non vincolanti"», affermava che «è esclusa, poi, una portata immediatamente precettiva, dato che l'influenza diretta di dette Linee guida è valutabile solo attraverso la loro concreta applicazione o attraverso la loro immotivata disapplicazione...».

In generale il concetto di **trasparenza** amministrativa si esplica attraverso l'accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed alla attività del Consiglio, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali del Consiglio e sull'utilizzo delle risorse economiche acquisite dal Consiglio con i contributi degli iscritti.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Gli obiettivi di cui alle lettere della trasparenza della azione organizzativa e della trasparenza come accessibilità totale devono essere realizzati attraverso:

- a) la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei dati riguardanti le principali attività del Consiglio e la cui pubblicazione obbligatoria è prevista dal d. lgs. 33/2013, successive modificazioni e/o integrazioni, ovvero indicata dall'Autorità nazionale anticorruzione nelle delibere e nei cd. "orientamenti" adottati n merito;
- b) il monitoraggio delle attività svolte degli uffici al fine di garantirne la immediata trasparenza e verificare la integrità delle scelte poste in essere dai dipendenti a tali uffici preposti;
- c) la individuazione e la pubblicazione di "dati ulteriori". Si tratta di dati scelti dal Consiglio in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. L'obiettivo è quello di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari, di tutte le attività svolte dal Consiglio nei limiti, comunque di legge e sempre considerando la particolare natura associativa dello stesso;



d) informatizzazione dei flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo. L'obiettivo consentirà di ridurre gli oneri delle operazioni di caricamento e pubblicazione anche attraverso la creazione di una unica banca dati delle informazioni da pubblicare, utile, altresì, per supportare le attività di controllo e monitoraggio periodico del responsabile della trasparenza. La progettazione della banca dati non è stata avviata come prospettato contestualmente alla realizzazione del nuovo sito internet dell'ente a causa del particolare impegno che la pandemia ha comportato nel 2020 ma verrà studiata ed organizzata nel corso del 2021 (vedi [scadenziario 2021](#));

e) la progettazione di un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti sulla pubblicazione dei dati nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente". Il sistema, che verrà realizzato e sperimentato entro la fine del 2021 (vedi [scadenziario 2021](#)) sempre di conseguenza all'implementazione del nuovo sito internet, potrà consentire di incrementare l'efficacia delle misure previste dalla presente sezione e l'utilità delle informazioni pubblicate in termini di effettiva usabilità e soddisfazione del bisogno di trasparenza dei cittadini e delle imprese.

A marzo 2021 RPCT ha analizzato la prima batteria di statistiche estratte dal nuovo sito evidenziando: n. di accessi, n. di utenti, n. di pagine visualizzate, sezioni più visitate, fonti di accesso al sito, dispositivi utilizzati (vedi libro verbale del 12.03.2021).

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso grazie al coinvolgimento dei dipendenti alla sempre più completa implementazione dell'area dedicata, nel sito web del Consiglio, dell'apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Di seguito la struttura dell'area dedicata Amministrazione trasparente che nel corso del 2020 si è proceduto ad implementare nella nuova struttura del sito secondo le prescrizioni di legge all'indirizzo istituzionale www.ordineavvocatimonza.it:

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso, bandi di gara e contratti
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Altri contenuti - Corruzione



In particolare, per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza, di seguito, si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio sopra riportato.

La Sezione *Amministrazione Trasparente* ha un *link*, un *bottone dedicato*, sulla *Home Page* del sito web del Consiglio che trasferirà l'utente ad una pagina di indice dei singoli argomenti di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successivo paragrafo si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del d. l.vo 196/2003.

In particolare di seguito i contenuti delle singole sotto-sezioni che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del D. L.vo. n. 33/2013).

A) DISPOSIZIONI GENERALI:

Atti di carattere normativo e amministrativo generale(Art. 12)

Sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio

B) ORGANIZZAZIONE

Dati concernenti i componenti dei consiglieri (Art. 14)

La sotto-sezione contiene l'indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 14 d. l.vo 33/2013.

Con riferimento agli obblighi di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 14, si suggerisce di fare rinvio alla voce del bilancio che ha ad oggetto le spese sostenute per gli organi dell'Ente. Inoltre si rammenta che ai componenti il Consiglio non si applica la restante previsioni di cui all'art. 14 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo. Il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b), che ha modificato l'art. 14 del d. lgs. 33/2013].

C) CONSULENTI E COLLABORATORI

Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Art. 15)

La sotto-sezione contiene l'indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 d. l.vo 33/2013.

D) PERSONALE

Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 16); a tempo determinato (Art. 17); della contrattazione collettiva (Art.21).



La sotto-sezione indica le voci di bilancio con la divisione dei costi del personale ripartiti per fasce delle aree professionali e con l'indicazione del costo complessivo del personale diviso per aree professionali.

Analogamente per il personale a tempo determinato, eventualmente assunto attraverso agenzie interinali per compiti specifici e nel caso di urgenza durante il corso di espletamento del bando di concorso per l'assunzione del personale.

La pagina indica gli eventuali premi concessi ai dipendenti con la indicazione della misura complessiva.

Infine la pagina contiene il link di accesso alla pagina dell'ARAN relativa al C.C.N.L. del personale dipendente.

Si precisa che l'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 101 del 2013 ha escluso che agli Ordini e Collegi professionali si applichi l'art. 4 del decreto 150 del 2009 in materia di ciclo delle performance con ciò facendo venire meno gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 anche per come successivamente modificato dal decreto d. lgs. 97/2016.

E) BANDI DI CONCORSO, BANDI DI GARA E CONTRATTI

La sotto-sezione indica gli estremi di eventuali bandi di concorso aperti dall'ente,

F) ENTI CONTROLLATI

Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (Art. 22)

La sotto-sezione riporta un collegamento all'area della Fondazione Forense di Monza, ente controllato del Coa Monza.

G) ATTIVITA' E PROCEDIMENTI

Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)

Gli obblighi di cui all'art. 23 del d. lgs. 33 del 2013 sono stati semplificati dall'art. 22 del d. lgs. 97 del 2016 che ne semplifica le previsioni in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, eliminando l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19 del d. lgs. 33 del 2013.

Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

La sotto-sezione contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma schedare sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto, concernenti:

a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;



b) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

H) PROVVEDIMENTI

Dati aggregati relativi all'attività amministrativa (Art. 24)

La presente previsione è stata abrogata dal d. lgs. 97 del 2016 - art. 43

I) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26) con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiati (Art. 27)

La pagina web indica le eventuali sovvenzioni in favore di associazioni per la co-organizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad € 1.000,00 con la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero del vantaggio economico con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiato.

L'articolo 23 del d. lgs. 97 del 2016, intervenendo sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, elimina l'obbligo della rilevazione d'ufficio e la segnalazione all'ANAC in capo al responsabile della prevenzione della corruzione in merito alla mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi.

Non è presente una sezione dedicata sul sito istituzionale ma il dato viene riportato con apposito paragrafo nella sotto-sezione PAGAMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE

L) BILANCI

Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)

La pagina contiene il *link* per il *download* dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti sia di Ordine degli Avvocati di Monza che di Fondazione Forense di Monza.

Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)

La sotto-sezione contiene le generalità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

M) BENI IMMOBILI e GESTIONE DEL PATRIMONIO

Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)

Riporta il dettaglio dei canoni di locazione dell'ente non essendo lo stesso proprietario di beni immobili.

N) SERVIZI EROGATI

Dati relativi ai servizi erogati (Art. 32)

La sotto-sezione contiene:

- a) i costi contabilizzati, con evidenza di quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
- b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Questa sezione non è realizzata nel sito in quanto l'Ordine eroga solo servizi istituzionali.

O) CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE

Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)



La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio. In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti la iscrizione all'albo ed al registro, la formazione delle commissioni, i procedimenti di ammissione al gratuito patrocinio.

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del d. l.vo 33/2013;
- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

La sotto-sezione rimanda ai *link* per il *download* dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.

Questa sezione non è implementata ed allo stato ricomprende solo le Griglie Rilevazioni_Ordine Avvocati Monza e Fondazione Forense Monza, i Documenti di attestazione Ordine Avvocati di Monza e Fondazione Forense. le Schede di sintesi sulla rilevazione - Ordine Avvocati di Monza e Fondazione Forense di ogni anno.

RPCT si incarica di studiare nel corso del 2021 il reperimento dei dati richiesti e le relative modalità di aggiornamento (Vedi [Scadenziario 2021](#)).

P) PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36 del D.Lgs. n. 33/2013)



La sotto-sezione contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 d. l.vo 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato nonché l'attivazione del POS. Attualmente è possibile pagare con contanti, assegni e Pos. E' stato di recente attivato il sistema PagoPa, le cui modalità saranno trasmesse agli iscritti e immediatamente pubblicate sulla pagina di amministrazione trasparente.

Q) ALTRI CONTENUTI

La sottosezione contiene le Relazioni annuali del RPC e le relative schede nei formati ANAC

4. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

4.1 Gli obiettivi strategici e operativi e il collegamento con la programmazione delle Performance

Il procedimento di elaborazione del Programma è stato avviato con la fissazione di un obiettivo strategico da realizzare nel triennio 2021 – 2023 ed in linea con i piani precedenti, che può essere così sintetizzato:

“promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ente mediante l'utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e con la collettività”

Gli obiettivi operativi sono:

- 1. Individuare e pubblicare “dati ulteriori”.** Si tratta di dati scelti dall'Ente in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. L'obiettivo è quello di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari, di tutte le attività svolte dall'Ente nei limiti, comunque di legge e sempre considerando la particolare natura associativa dell'Ente.
- 2. Informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.** Come già accennato, si è previsto di inserire negli obiettivi di miglioramento del 2021 la progettazione di una sorta di mappatura delle informazioni da pubblicare con relativa indicazione della tempistica e del referente incaricato.
- 3. Progettare un efficiente sistema di accesso generalizzato.** Considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, l'ANAC suggerisce l'adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.

L'Rpc ha proposto al consiglio la predisposizione di un REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO, approvato ed attuativo dal 2018, da



rivedere per attestarne l'eventuale sua necessità di aggiornamento in ottica GDPR o di altro.

4.1. Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali del Consiglio, nella redazione del Programma, sono stati coinvolti alcuni Consiglieri e una rappresentanza del personale dipendente.

Ferma restando la possibilità di presentare proposte nel corso dell'anno per l'aggiornamento del Programma, in merito a dati, informazioni, modalità di comunicazione con gli *stakeholder* per migliorare il livello di trasparenza, l'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.

4.2. Coinvolgimento dei portatori d'interesse esterni e i risultati di tale coinvolgimento

Sarà valutata in una seconda fase e in un secondo momento, anche alle luce delle indicazioni che dovessero pervenire auspicabilmente dal CNF, alla possibilità di coinvolgere attraverso lo strumento della consultazione pubblica gli associati nei casi di adozione di delibere di natura generale.

4.3. Termini e modalità di adozione del Programma triennale da parte dell'Ente

A seguito delle rielaborazioni eventualmente ritenute necessarie, il PTTI costituisce una sezione del PTCP.

5. CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE E REFERENTI

Nella tabella sotto esposta sono riportati i dati che l'Ente intende pubblicare e aggiornare e periodicamente nel proprio sito nella sezione "Amministrazione trasparente - Piano Anticorruzione".

Nella tabella sono indicati i referenti per l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati. La pubblicazione è effettuata dall'ufficio amministrativo.



Tabella - Categorie di dati da pubblicare e da tenere aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente – Piano Anticorruzione”, referenti e scadenze ai fini della pubblicazione

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione e sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Referenti dell'elaborazione e ed aggiornamento	Scadenze ai fini della pubblicazione
Disposizioni generali	PTPC e PTTI	RPC - Responsabile della Trasparenza	31 gennaio
	Atti a valenza generali per gli iscritti	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	15 giorni dall'approvazione
	Articolazione degli uffici Telefono e posta elettronica	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo Ufficio amministrativo	entro 15 giorni dall'eventuale aggiornamento entro 5 giorni dall'eventuale aggiornamento
Consulenti e collaboratori	Incarichi	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 10 giorni dalla deliberazione finale dell'Ente
Dipendenti	Personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato Tassi di assenza	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 15 giorni dall'eventuale variazione
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		entro 15 giorni dall'approvazione dell'autorizzazione
Bandi concorso per la selezione del personale		Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 5 giorni dell'approvazione
Bandi di gara e contratti	Bandi di gara (se applicabile)	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 3 giorni dall'approvazione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Tesoriere – Ufficio Amministrativo	entro 10 giorni dall'approvazione



Pagamenti compensi dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Ufficio amministrativo	entro il 31 gennaio
	Partecipazione a convegni fuori sede dei componenti del Consiglio	Segreteria generale - Ufficio amministrativo	entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento
	Doni ricevuti dai componenti e dai dipendenti in ragione dello svolgimento di attività istituzionali	Ufficio amministrativo su comunicazione dell'interessato	entro il 30 giugno

6. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE

6.1. Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa

La comunicazione della Sezione della Trasparenza quale specifica sezione del PTPCT viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPCT.

Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il responsabile della trasparenza illustra i contenuti del PTTI ai componenti della struttura operativa in uno specifico incontro, volto anche a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del Programma.

6.2. Comunicazione verso gli portatori d'interesse esterni

Come già indicato nel PTPC, il PTTI è pubblicato, anche come sezione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, sul sito istituzionale dell'Ente

6.3. Accesso Civico e accesso generalizzato

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016, l'accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che all'amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di ogni "documento, informazione o dato" detenuto dalla pubblica amministrazione.

Rammentiamo, nella fattispecie come:

- fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme speciali, dagli art. 24 e seguenti della Legge n. 241/1990 e regolamentato dal DPR n. 184/2006;
- con l'emanazione del D.Lgs.33/2013 è stato introdotto l'accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito



internet istituzionale di questo comune.

- Il D.Lgs. n. 97/2016, modificando il D.Lgs.33/2013, introduce l'accesso civico generalizzato, senza alcuna limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione e non solo a quelli di "Amministrazione Trasparente".
- l'ANAC con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha emanato le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Le suddette linee guida hanno a oggetto la "definizione delle esclusioni e dei limiti" all'accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del decreto trasparenza.

Tale nuova tipologia di accesso (d'ora in avanti "ACCESSO GENERALIZZATO"), delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis", si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza).

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico "semplice" (d'ora in poi "accesso civico") previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.

L'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a "chiunque", indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, "fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria", nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.



L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d'ora in poi "accesso documentale"). La finalità dell'accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", è riconosciuto proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Dunque, l'accesso agli atti di cui alla Legge n. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.

In sostanza, con l'accesso generalizzato, come già evidenziato, essendo l'ordinamento ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell'attività amministrativa, la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni.

Sotto il profilo dell'ambito oggettivo, l'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente "ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (fra cui anche gli Ordini), ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione", ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

I limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi privati.

Il decreto trasparenza ha previsto, all'art. 5 -bis, comma 2, che l'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma e cioè:

- a) protezione dei dati personali
- b) libertà e segretezza della corrispondenza
- c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi



proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali

Ai fini della completa attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, gli interessati presentano apposita istanza al RPCT, secondo i moduli di richiesta di "accesso civico" e "accesso generalizzato" pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente.

Nel corso dell'anno 2018 l'Ordine degli Avvocati di Monza si è dotato di un regolamento unitario sull'esercizio del diritto di accesso.

<http://www.metgest.it/Upload/Ordine%20Avvocati%20di%20Monza%20e%20della%20Brianza/AMMINISTRAZIONE%20TRASPARENTE/REGOLAMENTO%20ACCESSO%20ATTI.pdf>

Si informa che non è stata attivata un'apposita casella email dedicata alle richieste di accesso civico e di accesso generalizzato, in quanto si è ritenuta bastevole alla funzione la casella istituzionale info@ordineordineavvocatimonza.it o all'indirizzo pec: segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it.

Per completezza di informazione sul sito dell'Ente sono altresì pubblicate le Linee Guida ANAC n. 1309 del 28/12/2016 le quali contengono uno specifico allegato contenente la "Guida Operativa all'accesso generalizzato" a cui si rimanda.

RPCT si incarica nel corso del 2021 di sensibilizzare il Consiglio alla riesamina dell'attuale Regolamento di Accesso agli atti (approvato in data 17.01.2018) (vedi [scadenziario 2021](#))



ATTESTAZIONE

Si attesta che il presente Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza ed integrità è stato redatto dal sottoscritto Responsabile per la Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza nominato giusta Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza in data 11/12/2019 ed è stato sottoposto nella sua attuale forma che lo ha visionato in bozza in data 17/03/2021 ed approvato in via definitiva in data 24/03/2021.

Si attesta altresì che il presente Piano Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e Integrità ha validità triennale decorrente dal momento della sua adozione da parte del Consiglio e potrà essere oggetto di modifica e/o integrazione laddove sarà reso necessario:

- ✓ Da modifiche legislative e/o regolamentari attributive di nuove competenze ai Consigli dell'Ordine Forense
- ✓ Da modifiche normative in tema di prevenzione della corruzione;
- ✓ Da necessità determinate da nuove forme di corruzione, non prevedibili allo stato; ovvero nuovi fattori di rischio che possano richiedere modifiche e/o integrazione delle misure di prevenzione adottate; ovvero in caso di accertamento di significative violazioni e mutamenti dell'organizzazione.

Monza, 26 marzo 2021

Firma del Responsabile
Avv Pasquale Lepiane

Avv. LEPIANE PASQUALE
Via Italia, 46
20900 MONZA
Ufficio 039 - 322521
mail: avvpasqualelepiane@virgilio.it